



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2280

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Legge provinciale 13 dicembre 1999 n. 6, articolo 33 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese): approvazione dello schema di secondo atto aggiuntivo alla convenzione n. racc 44507 di data 14 marzo 2017, così come modificata con deliberazione n. 972 del 16 giugno 2017, stipulata fra Provincia autonoma di Trento e Trentino Sviluppo S.p.A. per gli interventi di contesto e strutturali in ambito economico.

Il giorno **28 Dicembre 2017** ad ore **09:10** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

L'articolo 33 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, stabilisce che i rapporti tra Provincia e Trentino Sviluppo S.p.a. sono regolati da una convenzione.

La convenzione attualmente in vigore, approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 2391 di data 20 dicembre 2016, è stata sottoscritta in data 14 marzo 2017, n. di raccolta 44507, ed è stata modificata con atto aggiuntivo approvato con deliberazione n. 972 del 16 giugno 2017, in corso di stipula.

A distanza di qualche mese dall'approvazione del testo coordinato della citata convenzione, si rende necessario approvare un nuovo atto aggiuntivo al fine di:

- ricomprendere nella convenzione le modifiche di legge introdotte all'art. 33 della Legge provinciale 6/1999 con la legge di stabilità provinciale 2017, n. 20 del 29 dicembre 2016 (finanziamento nel Fondo della cd. Film Commission, di cui all'art. 21 comma 4 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15);
- prevedere una più organica gestione e rappresentazione dei contributi gestiti dalla Società ai sensi di legge;
- ripianificare temporalmente i prelievi delle Commissioni annuali per la gestione del Fondo nonché prevedere le spese di trasferta fra gli oneri del personale da addebitarsi alle varie Sezioni e Ambiti del Fondo;
- prevedere nel testo la possibilità di gestire progetti di interesse per il sistema provinciale realizzati da Dirigenti della Società, tenendo comunque conto delle Direttive impartite dalla Giunta provinciale;
- introdurre nel testo altre modifiche di minore importanza, al fine di semplificarlo.

Con il presente provvedimento si propone quindi all'approvazione della Giunta, quale allegato A), lo schema di secondo atto aggiuntivo alla convenzione n. racc. 44507 di data 14 marzo 2017, così come modificata con deliberazione n. 972 del 16 giugno 2017, parte integrante della presente deliberazione, concordato fra le strutture interessate della Provincia e Trentino Sviluppo S.p.a..

L'allegato B), anch'esso parte integrante della presente deliberazione, rappresenta invece il nuovo testo coordinato della Convenzione in essere con Trentino Sviluppo S.p.a..

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6;

a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegato A) schema di secondo atto aggiuntivo della convenzione sottoscritta in data 14 marzo 2017, n. di raccolta 44507, così come modificata con deliberazione n. 972 del 16 giugno 2017, tra Provincia Autonoma di Trento e Trentino Sviluppo S.p.a. "per la gestione degli interventi di contesto e strutturali in ambito economico, ai sensi degli articoli 20, 21, 24, 24 bis, 25, 33 e 34 della legge provinciale 13 dicembre 1999 n. 6 e dell'articolo 25 della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14, degli articoli 5 e 6 della legge provinciale 11 giugno 2002 n. 8, dell'articolo 17 comma 2 della legge provinciale 1 agosto 2002 n. 11, dell'articolo 23 della legge provinciale 24 ottobre 2006 n. 7, dell'articolo 10 della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 e dell'articolo 21, comma 4, della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15", quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che l'allegato B) alla presente deliberazione, sua parte integrante e sostanziale, costituisce il nuovo testo coordinato della Convenzione vigente fra Provincia e Trentino Sviluppo S.p.a. raccogliendo le modifiche introdotte con l'atto aggiuntivo di cui al precedente punto 1);
- 3) di autorizzare i dirigenti generali competenti, il dirigente del Servizio Europa e il Responsabile dell'Ufficio stampa della Provincia alla sottoscrizione dell'atto aggiuntivo della convenzione di cui al precedente punto 1);
- 4) di stabilire che l'efficacia dell'atto aggiuntivo di cui al punto 1) nei rapporti tra la Provincia e Trentino Sviluppo S.p.a. decorre, nelle more dell'effettiva stipula dello stesso, dal 1 gennaio 2017, secondo quanto previsto dall'art. 2 del medesimo, ed è valido per tutte le attività disciplinate dalla stessa convenzione e non ancora portate a conclusione in quella data, fatta salva la modifica introdotta all'articolo 33 della convenzione riguardante la modalità di addebito delle spese di trasferta del personale che avrà efficacia dal 1 gennaio 2018;
- 5) di demandare alla competente struttura dell'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti, gli adempimenti connessi alla stipulazione dell'atto aggiuntivo di cui al punto 1), autorizzando la medesima ad apportare eventuali modifiche di carattere non sostanziale;
- 6) di dare atto che dalla presente deliberazione non derivano né accertamenti di entrata né impegni di spesa a carico del bilancio provinciale.

Adunanza chiusa ad ore 11:10

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 ALLEGATO A)Schema di secondo atto aggiuntivo

002 ALLEGATO B)Testo coordinato

IL PRESIDENTE
Ugo Rossi

IL DIRIGENTE
Enrico Menapace

ALLEGATO A)

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SECONDO ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE

per la gestione degli interventi di contesto e strutturali in ambito economico, ai sensi degli artt. 20, 21, 24, 24 bis, 25, 33 e 34 della l.p. 13 dicembre 1999, n. 6 e dell'art. 25 della l.p. 2 agosto 2005, n. 14, degli artt. 5 e 6 della l.p. 11 giugno 2002, n. 8, dell'art. 17, comma 2, della l.p. 1 agosto 2002, n. 11, dell'art. 23 della l.p. 24 ottobre 2006, n. 7, dell'art. 10 della l.p. 31 maggio 2012, n. 10 e dell'articolo 21, comma 4, della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15.

Tra le Parti:

(1) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, con sede in Trento, piazza Dante n. 15, codice fiscale n. 00337460224, rappresentata da:

- dott. CLAUDIO MOSER, nato a Lavis (TN) il 9 dicembre 1957, il quale interviene ed agisce nella sua qualità di Dirigente Generale del Dipartimento Sviluppo Economico e Lavoro, in forza di quanto disposto dal D.P.G.P. di data 26 marzo 1998 n. 6-78/Leg. e s.m. e della deliberazione della Giunta provinciale n. 7106 di data 19 giugno 1998;

- dott. SERGIO BETTOTTI, nato a Rovereto (TN) il 21 settembre 1962, il quale interviene ed agisce nella sua qualità di Dirigente Generale del Dipartimento Cultura, Turismo, Promozione e Sport, in forza di quanto disposto dal D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. e s.m. e della deliberazione della Giunta provinciale n. 7106 di data 19 giugno 1998;

- dott.ssa. LIVIA FERRARIO, nata a Rovereto (TN) il 31 ottobre 1957, la quale interviene ed agisce nella sua qualità di Dirigente Generale del Dipartimento della Conoscenza in forza di quanto disposto dal D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. e s.m. e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 7106 di data 19 giugno 1998;

- dott. MICHELE MICHELINI, nato a Rovereto (TN) il 14 gennaio 1968, il quale interviene ed agisce nella sua qualità di Dirigente del Servizio Europa, in forza di quanto disposto dal D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. e s.m. e della deliberazione della Giunta provinciale n. 7106 di data 19 giugno 1998;

- dott. GIAMPAOLO PEDROTTI, nato a ***** (**), il quale interviene ed agisce nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Stampa, in forza di quanto disposto dal D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. e s.m. e della delibera-zione della Giunta provinciale n. 7106 di data 19 giugno 1998;

(2) Società "TRENTINO SVILUPPO S.p.A.", con sede in Rovereto (TN), Via F. Zeni n. 8, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00123240228, rappresentata da:

- sig. FLAVIO TOSI, nato ad Arco (TN) il 24 luglio 1966, che interviene ed agisce nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della suddetta Società;

- in conformità alla deliberazione della Giunta provinciale n. _____ di data _____ ed al verbale del Consiglio di Amministrazione della Società “TRENTINO SVILUPPO S.p.A.” di data _____, che hanno autorizzato la stipulazione del presente atto aggiuntivo;
- tenuto conto che la documentazione antimafia di cui al D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, art. 1, comma 2), lettera a), non è richiesta per i rapporti tra Pubbliche Amministrazioni e le società comunque controllate dallo Stato o da altro Ente pubblico, tra le quali rientra la predetta Società “TRENTINO SVILUPPO S.p.A.”;
- visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva INPS-INAIL (DURC) emesso in data _____;
- vista la certificazione prot. n. _____ di data _____ rilasciata dall’Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento, attestante che la Società “TRENTINO SVILUPPO S.p.A.” è in regola con le disposizioni dell’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”);
- visto il comma 7 dell’art. 33 della l.p. n. 6/1999 che rinvia all’art. 10 della l.p. 16 agosto 1983, n. 26 come da ultimo modificato dall’art. 35 della l.p. 7 luglio 1997, n. 10;
- visti gli articoli di legge succitati;

p r e m e s s o c h e

- a) in data 14 marzo 2017 è stata stipulata la convenzione n. di racc. 44507;
 - b) con deliberazione della Giunta provinciale n. 972 di data 16 giugno 2017 è stato approvato un atto aggiuntivo alla convenzione stessa;
 - c) nel presente atto aggiuntivo verrà indicata per brevità “Convenzione”, la convenzione n. di racc. 44507/2017 come modificata con l’atto aggiuntivo approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 972 di data 16 giugno 2017;
 - d) si rende ora necessario integrare in alcuni passaggi la citata Convenzione per ricomprendere nella stessa le modifiche introdotte all’art. 33 della Legge provinciale 6/1999 con la legge di stabilità provinciale 2017, n. 20 del 29 dicembre 2016 (finanziamento nel Fondo della cd. Film Commission, di cui all’art. 21 comma 4 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15), per prevedere una più organica gestione e rappresentazione dei contributi gestiti dalla Società ai sensi di legge, per ripianificare temporalmente i prelievi delle Commissioni annuali per la gestione del Fondo, per prevedere le spese di trasferta fra gli oneri del personale da addebitarsi alle varie Sezioni e Ambiti del Fondo, per prevedere nel testo la possibilità di gestire progetti di interesse per il sistema provinciale realizzati da Dirigenti della Società, tenendo comunque conto delle Direttive impartite dalla Giunta provinciale ed introdurre nel testo altre modifiche di minore importanza, al fine di semplificarlo, null’altro variando nel testo di cui alla precedente lett. c);
- ciò premesso, si stipula il seguente

SECONDO ATTO AGGIUNTIVO

ART. 1

(Modifiche alla Convenzione)

1. L'art. 2 della Convenzione è sostituito con il seguente:

“ART. 2

Fondo per lo sviluppo dell'economia trentina

1. È costituito presso la Società il “Fondo per lo sviluppo dell'economia trentina” di cui all'art. 33 della Legge 6 articolato nelle seguenti Sezioni:

a) “**Interventi di sistema a supporto delle imprese trentine**” di cui agli artt. 25, 33, commi 1, lett. a) e 1 ter, e 34 della Legge 6, di seguito per brevità denominato “Sezione Sistema”;-----

b) “**Attività di marketing turistico-territoriale**” di cui all'articolo 33 comma 1, lett. a) bis della Legge 6 di seguito per brevità denominato “Sezione Marketing”;-----

c) “**Interventi di promozione e qualificazione delle attività economiche ed incentivi alle imprese**”, di cui agli artt. 20, 21, 24 e 24 bis della Legge 6, 17 della Legge 11, 23 della Legge 7, 25 della Legge 14, 10 della Legge 10 e 21 comma 4 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15, di seguito per brevità denominato “Sezione Promozione, Qualificazione ed Incentivi”, con una Partizione specifica per gli organismi di ricerca relativa ai brevetti conferiti dagli stessi. -----

2. La Società è responsabile della corretta gestione del Fondo e dell'utilizzo delle risorse apportate allo stesso, nonché dell'attuazione delle attività e dell'adempimento delle procedure amministrative previste dalla presente convenzione, nel rispetto delle disposizioni delle leggi sopra richiamate, della presente convenzione, delle direttive fissate dalla Giunta provinciale nonché degli Indirizzi di cui al comma 2 dell'art. 33 della Legge 6, di seguito per brevità denominati “Indirizzi”.-----

3. La Società può provvedere alla gestione di una o più Sezioni del Fondo affidandola a società interamente partecipata con specifica procura.” -----

2. L'art. 4 della Convenzione è sostituito con il seguente:

“ART. 4

Piano triennale

1. La Società provvede alla gestione del Fondo di cui all'art. 2 (due) sulla base di un Piano triennale degli interventi, articolato nelle Sezioni di cui all'art. 2 (due). Il Piano, ad eccezione della Sezione Sistema per la quale gli interventi sono individuati puntualmente con riferimento al triennio, è scorrevole ed è corredato da un quadro di dettaglio per la prima annualità nonché, se richiesto, anche per la seconda e terza annualità. La presentazione del Piano può avvenire anche in forma disgiunta delle singole Sezioni ed eventualmente dei rispettivi Ambiti e partizioni e sono proposte all'approvazione della Giunta provinciale dalla struttura competente. -----

2. Le singole Sezioni del Piano, o i singoli Ambiti, possono essere oggetto di aggiornamento ed approvazione anche nel corso dell'anno; gli apporti assegnati dalla Provincia al Fondo anno per anno e non utilizzati nell'annualità precedente costituiscono risorse da reimpiegare nel nuovo Piano o nei suoi

aggiornamenti soggetti ad approvazione e rimangono finalizzati per il finanziamento delle attività del medesimo Piano. -----

3. La Società, sulla base di proprie valutazioni di massima e in accordo con impegni programmatici assunti dalla Giunta provinciale, sentite le strutture competenti per le rispettive Sezioni o Ambiti, formula la proposta di Piano ed i suoi eventuali aggiornamenti, anche per singole Sezioni, Ambiti, partizioni, tenendo conto delle risorse disponibili e nel rispetto delle eventuali specificità procedurali. Le valutazioni di massima considerano, in particolare, le informazioni disponibili circa gli elementi da analizzare ai sensi dell'articolo 6 (sei), comma 1, l'efficienza e la sostenibilità finanziaria degli interventi previsti, nonché, per la "Sezione Sistema" l'integrazione del sistema di strutture ed infrastrutture produttive offerte al territorio dalla proprietà immobiliare pubblica. -----

4. La proposta di Piano, articolata per singole Sezioni ed eventualmente Ambiti e partizioni, da presentare alla Giunta provinciale di norma entro il 31.10 (trentuno ottobre) dell'anno precedente al triennio di riferimento indica, distinte per anno:

a) solo per la Sezione Sistema gli interventi ricompresi nei piani precedenti e rimasti da realizzare dei quali permanga la necessità o da completare, e il loro costo previsto, comprensivo di imposte ed oneri accessori. Il Piano dovrà altresì evidenziare anche le variazioni di asset che non comportano impegni finanziari; -----

b) le nuove attività da realizzare nel periodo di riferimento, gli obiettivi da raggiungere e il loro costo previsto, comprensivo di imposte ed oneri accessori; -----

c) una riserva di fondi per la Sezione Sistema non superiore al 20% (venti per cento) del costo complessivo delle singole Sezioni del Piano, per iniziative delle quali non sia possibile l'individuazione al momento della formazione del Piano, nonché per superi di spesa rispetto al costo presunto comprensivo di imposte ed oneri accessori; -----

d) una riserva di fondi, destinati di norma alle spese di gestione dei beni (ivi comprese le manutenzioni sia ordinarie che straordinarie), agli addebiti del costo del personale previsto dal seguente art. 33, alle spese per eventuali recupero crediti nonché agli oneri finanziari/bancari e alle commissioni spettanti alla Società. Gli importi considerati sono da intendersi comprensivi di imposte ed oneri accessori. Tale riserva comprende anche la spesa relativa all'eventuale versamento di I.V.A. all'Erario in virtù delle diverse normative fiscali applicabili.-----

e) un'eventuale quota di fondi destinati alla riduzione dei finanziamenti di terzi utilizzati per la realizzazione degli interventi del Fondo."-----

3. L'art. 6 della Convenzione è sostituito con il seguente:

“ART. 6

Modalità di attuazione degli interventi previsti dal Piano

1. Una volta approvato il Piano e gli eventuali suoi aggiornamenti, la Società, con le modalità stabilite dagli Indirizzi svolge, ove necessario, un'analisi preventiva integrativa delle valutazioni di massima di cui all'art.

4 (quattro), comma 3, sulla base di un'istruttoria tecnico-amministrativa che dimostri le ricadute complessive degli interventi previsti, compresi quelli di cui al comma 4, lettera c), dell'art. 4 (quattro), che siano stati nel frattempo individuati; nei casi previsti dagli artt. 33, comma 1, lettera a), e 34, comma 1, della Legge 6, svolge inoltre un'analisi che dimostri l'equilibrio economico-finanziario prospettico e la redditività di ciascun intervento sulla base di un'istruttoria tecnico-amministrativa. Qualora dette analisi risultino positive la Società, in subordine all'effettiva disponibilità di risorse finanziarie, realizza gli interventi senza necessità di ulteriori provvedimenti da parte della Provincia. -----

2. Ciascuna attività è realizzata nei limiti della spesa prevista indicata dalla Sezione di Piano come approvato dalla Giunta provinciale. Nel rispetto di tale limite:

a) per la Sezione Sistema, la spesa prevista per singolo intervento e per il fondo accessorio lett. d), è superabile fino ad un massimo del 30% (trenta per cento), utilizzando le somme disponibili nella riserva di fondi di cui all'art. 4 (quattro), comma 4, lett. c) o i risparmi conseguiti sugli interventi previsti ed eseguiti; ---

b) per la Sezione Marketing, la spesa prevista per singola macrovoce di cui all'art. 11 (undici) e per il fondo accessorio lett. d), è superabile fino ad un massimo del 30 % (trenta per cento), attingendo dalle minori spese effettuate sugli interventi complessivamente programmati;-----

c) per la Sezione Promozione, Qualificazione ed Incentivi, laddove necessario e possibile, la spesa prevista per singola macrovoce e per il fondo accessorio lett. d), è superabile fino ad un massimo del 30 % (trenta per cento), attingendo dalle minori spese effettuate sugli interventi complessivamente programmati.-----

3. La Società, nella gestione delle attività previste dalla presente convenzione, applica gli Indirizzi della Giunta provinciale di cui al comma 2 dell'art. 33 della Legge 6; detti Indirizzi potranno essere disposti dalla Giunta provinciale anche con delibere separate per la gestione dei beni e delle attività delle singole Sezioni del Fondo.” -----

4. L'art. 16 della Convenzione è sostituito con il seguente:

“ART. 16

Ambiti specifici della Sezione Promozione, Qualificazione ed Incentivi

La Sezione Promozione, Qualificazione ed Incentivi è suddivisa nei seguenti Ambiti:

a) Servizi;-----

b) Brevetti; -----

c) Professioni;-----

d) Contributi;-----

e) Film Commission.” -----

5. L'art. 17 della Convenzione è sostituito con il seguente:

“ART. 17

Azioni in Ambito Servizi

1. La Società, allo scopo di attivare il tessuto produttivo locale, qualificare e mantenere sul territorio

iniziative economiche imprenditoriali aventi sede e/o unità produttiva in provincia di Trento, attua le azioni, ai sensi degli artt. 20, 21 e 24 della Legge 6, 17 della Legge 11, 23 della Legge 7, raggruppate nel piano di cui all'art. 4 (quattro) in macrovoci.” -----

6. L'art. 22 della Convenzione è sostituito con il seguente:

“ART. 22

Azioni in Ambito Contributi

1. Nell'Ambito Contributi vengono gestiti i contributi di cui all'art. 24 bis della Legge 6 e relativi oneri di gestione ivi compresi quelli di cui al successivo comma 3. relativi all'istruttoria. -----

2. Nello stesso Ambito vengono gestiti i contributi di cui agli artt. 8 e 24 quater della Legge 6, nel rispetto dei Criteri di applicazione approvati dalla Giunta provinciale, affidati alla Società ai sensi dell'art. 33, comma 9 bis, della l.p. n. 3/2006. -----

3. Le modalità di concessione dei singoli contributi, previa istruttoria tecnico-amministrativa, sono definite dalla Provincia e sono gestite mediante l'attivazione di specifici bandi emanati, di norma, con cadenza periodica ovvero tramite procedura a sportello secondo i criteri che la Giunta provinciale adotta ai sensi di legge.” -----

7. Dopo l'art 22 della Convenzione viene inserito il seguente:

“ART. 22 bis

Azioni in Ambito Film Commission

1. Nell'Ambito Film Commission la Società gestisce il Fondo dedicato al settore cinematografico e audiovisivo previsto dall'art. 21, comma 4, della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15. -----

2. La Società, secondo modalità definite dalla Provincia, eroga i contributi la cui concessione viene effettuata dalla struttura competente per materia a seguito della valutazione effettuata dal Comitato Tecnico Scientifico della stessa Trentino Film Commission. -----

3. I criteri di ripartizione e le modalità di gestione delle risorse finanziarie del fondo, che comprendono anche le spese di funzionamento, vengono definite tramite degli appositi Criteri approvati dalla Giunta Provinciale.

4. Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali e in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo, la società assume il ruolo di responsabile esterno del trattamento dei dati personali. La società pertanto, sarà tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare tutte le norme relative all'applicazione della legge e le disposizioni stabilite in materia nelle deliberazioni adottate dalla Giunta provinciale. Il ruolo di responsabile esterno del trattamento verrà sancito, dopo la stipula della presente convenzione, con apposito atto di nomina da parte della Provincia secondo le modalità previste dalla Giunta provinciale.” -----

8. L'art. 25 della Convenzione è sostituito con il seguente:

“ART. 25

Riservatezza, Trattamento dei dati, Trasparenza e Anticorruzione e prevenzione dei reati ex D.Lgs. n. 231/2001.

1. Nello svolgimento delle attività previste da questa convenzione, la Società si impegna per sé e per i collaboratori a mantenere riservata qualsiasi informazione confidenziale inerente alla reciproca attività, in particolare per quanto attiene invenzioni, progetti, prodotti di cui venga a conoscenza nello svolgimento dell'attività prevista da questa convenzione e a non comunicarla a terzi. -----
2. La Società in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste da questa convenzione, salvo quanto previsto dagli artt. 22 (ventidue) bis, comma 4, e 41 (quarantuno), comma 3, e da eventuali successive disposizioni attuative della presente convenzione, è autonomo titolare del trattamento dei dati ed è tenuta al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. -----
3. La Società, nell'espletamento delle proprie attività, ivi compresa l'attività istruttoria e di determinazione dei contributi provinciali previsti dalle diverse leggi, applica i principi in materia di procedimento amministrativo di cui alla l.p. 30 novembre 1992, n. 23 “Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'attività amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo” nonché quelli fissati con legge provinciale n. 4/2014 e ss.mm.. -----
4. La Società, con la sottoscrizione della presente convenzione, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso, dalla data di entrata in vigore del divieto, contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia autonoma di Trento, che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti della medesima società, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di impiego. -----
5. La Società si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Trento e degli Enti pubblici strumentali della Provincia, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014 e richiamato dal vigente Piano di prevenzione della corruzione, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso. A tale fine, la Società dà atto che l'Amministrazione ha già trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso per una sua completa e piena conoscenza. La Società si impegna a trasmetterne copia dello stesso ai propri collaboratori. -----
6. L'Amministrazione si impegna, ai sensi dell'art. 19 del Codice di comportamento degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori adottato da Trentino Sviluppo S.p.A. secondo le indicazioni della Giunta provinciale, a non porre in essere alcun comportamento in violazione del medesimo o che induca in qualsiasi modo i destinatari a violarlo; si impegna inoltre al rispetto dei Protocolli di prevenzione implementati nel Modello di Organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs n. 231/2001, integrato ex Legge n. 190/2012

adottato dalla Società. A tale fine, l'Amministrazione dà atto che la Società ha già trasmesso copia del Codice e del Documento di sintesi del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs n. 231/2001 integrato ex Legge n. 190/2012 attualmente in vigore per una loro completa e piena conoscenza; le revisioni dei documenti, durante l'arco temporale di validità della presente convenzione, saranno disponibili nella Sezione "Società Trasparente" del sito internet istituzionale della Società. L'Amministrazione si impegna a trasmettere copia dei documenti ai propri collaboratori.-----

7. La violazione degli obblighi del codice di comportamento citato ai commi 5) e 6) del presente articolo costituisce causa di risoluzione della presente convenzione. L'Amministrazione o la Società, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto alla controparte il fatto, assegnandole un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione della convenzione, fatto salvo il risarcimento dei danni.-----

8. Al fine di garantire il rispetto del dovere di astensione per eventuale conflitto di interessi, le parti si impegnano a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interesse con riferimento alle mansioni attinenti alle aree a rischio corruzione indicate all'art. 4, comma 2, del vigente Piano di prevenzione della corruzione della Provincia e dall'Analisi dei rischi ex D.Lgs n. 231/2001 integrata ex Legge n. 190/2012 dal proprio personale dipendente in esecuzione della presente convenzione." -----

9. L'art. 32 della Convenzione è sostituito con il seguente:

“ART. 32

Commissioni per l'amministrazione del Fondo per lo sviluppo dell'economia trentina

1. Per lo svolgimento delle attività del Fondo vengono attribuite alla Società due commissioni annuali, da evidenziarsi nelle rispettive Sezioni del Piano:

I) una relativa alla gestione della Sezione Sistema; -----

II) una relativa alla gestione della Sezione Marketing. -----

2. Le commissioni sono stabilite in funzione dell'entità del patrimonio e dei fondi da gestire per la Sezione Sistema e in funzione delle attività per la Sezione Marketing e sono approvate con deliberazione della Giunta provinciale.-----

3. La Società preleva dalle rispettive Sezioni del Fondo, così come previsto dall'art. 30 comma 5, le commissioni per gli importi previsti nel Piano in due tranches. Il primo pagamento del 50% dell'importo avverrà non prima del 30.06 (trenta giugno) dell'anno a cui la commissione si riferisce mentre il saldo verrà eseguito non prima del 28.02 (ventotto febbraio) dell'anno successivo a quello di competenza economica.

4. Non sono imputabili al Fondo, in quanto rientranti fra le spese di amministrazione già coperte dalla commissione annuale, le spese per il personale dipendente ed assimilato adibito alla gestione amministrativa del Fondo come definita dall'art. 33 (trentatre), comma 4, della presente convenzione, i compensi per gli

organi sociali, nonché le imposte non riferibili alla gestione dei beni del Fondo.-----

5. Le modalità di rimborso degli oneri di cui al presente articolo potranno essere modificate attraverso scambi di corrispondenza tra la Provincia e la società in relazione alla disciplina in materia di armonizzazione dei sistemi contabili.” -----

10. L’art. 33 della Convenzione è sostituito con il seguente:

“ART. 33

Addebito dei costi del personale dipendente ed assimilato

1. Le prestazioni del personale dipendente e di quello assimilato facente riferimento alla Società, per incarichi connessi alla gestione del Fondo e all’espletamento delle attività di cui all’art. 3 (tre) danno titolo al riconoscimento alla stessa di un corrispettivo pari al costo orario di ogni singolo dipendente, ottenuto, in analogia con i criteri riconosciuti dall’Unione Europea, dividendo il costo aziendale annuo per 1.720 (millesettecentoventi). -----

Il costo orario riferito ad ogni singola unità lavorativa, così ottenuto, verrà moltiplicato per le ore effettivamente rendicontate sulle singole Sezioni o Ambiti del Fondo. -----

La Società ha inoltre diritto al rimborso delle spese di trasferta sostenute dallo stesso personale per la realizzazione delle attività pianificate. -----

La Società provvede quindi a fatturare i costi del personale e delle spese di trasferta, prelevando gli importi dalle rispettive Sezioni o Ambiti del Fondo così come previsto dall’art. 30, comma 5, con le seguenti modalità:

- corrispettivo in acconto calcolato in funzione del 50% del costo complessivo dell’esercizio precedente da liquidare non prima del 30.06 (trenta giugno) dell’esercizio di riferimento; -----

- corrispettivo a saldo calcolato in funzione delle ore rendicontate dal personale e delle spese sostenute nell’esercizio precedente, decurtando l’acconto già fatturato, da liquidare non prima del 28.02 (ventotto febbraio) dell’anno successivo a quello di competenza economica. -----

2. Gli oneri relativi ad esperti (qualora necessari) per le attività di gestione del Fondo, vengono addebitati alle relative Sezioni, ed eventualmente agli Ambiti, del Fondo medesimo.-----

3. Gli oneri relativi ai precedenti commi 1 e 2 concernenti le attività di cui al Titolo IV Capo II, vengono addebitati direttamente all’Apiae o alla Provincia, per quanto di rispettiva competenza, previa emissione della relativa documentazione fiscale con la stessa periodicità. -----

4. Non sono addebitabili alla gestione del Fondo gli oneri relativi al personale dedicato alla gestione amministrativa degli stessi: in tale gestione amministrativa sono da intendersi ricompresi gli oneri relativi a dirigenti e direttori con ruoli apicali della Società e le funzioni di amministrazione, contabilità e segreteria a carattere generale.” -----

11. L’art. 34 della Convenzione è sostituito con il seguente:

“ART. 34

Collaborazione con la Provincia e con altre strutture

1. Come previsto dalla Legge 6, qualora ritenuto opportuno, le Parti possono concordare la messa a disposizione di personale provinciale qualificato in materia, con modalità da definirsi ai sensi delle leggi vigenti in materia. -----
2. La Società può provvedere agli adempimenti di cui alla presente convenzione anche tramite le Società del Gruppo Provincia o il Centro Servizi Condivisi, come definito dalla l.p. n. 1/2005 e ss.mm. e/o altre disposizioni della Provincia. -----
3. La Società si avvarrà prioritariamente delle società del Gruppo Provincia e/o del Centro Servizi Condivisi in relazione alle specifiche esigenze. -----
4. Le prestazioni di cui al precedente comma daranno diritto al riconoscimento di un corrispettivo computato con le regole del precedente art. 33 (trentatre), comma 1, salvo diversa indicazione della Provincia. -----
5. La Provincia, tenuto conto delle Direttive impartite dalla Giunta provinciale, può promuovere specifiche intese con la Società nel caso si manifesti la necessità di un coinvolgimento della stessa in specifici progetti di interesse per il sistema provinciale e nei processi di riorganizzazione di cui all'art. 7 della l.p. n. 27/2010 (legge finanziaria provinciale 2011). -----
6. Su indicazione e secondo le modalità dettate dalla Provincia, la Società può mettere a disposizione il proprio personale in favore di altre società del Gruppo Provincia, del Centro Servizi Condivisi, della Provincia e dei suoi enti strumentali, oppure richiedere la messa a disposizione di personale da parte di altre società del Gruppo Provincia. I rapporti di cui al presente comma saranno, se previsto dalla Provincia, a titolo oneroso.” -----

12 L'art. 38 della Convenzione è sostituito con il seguente:

“ART. 38

Comunicazione in merito all'attività istruttoria

1. La Società, contestualmente all'invio del rendiconto concernente l'attività svolta sul Fondo, trasmette alle diverse strutture competenti della Provincia il documento di sintesi dell'attività istruttoria di cui alla presente Convenzione svolta nell'anno precedente. -----
2. Tale documento contiene, fra l'altro, i seguenti elementi:
 - a) l'elenco delle istruttorie eseguite e dei relativi vincoli ed obblighi applicati suddivise tra le varie Sezioni della presente convenzione; -----
 - b) l'importo totale dei beni ceduti e locati; -----
 - c) la misura delle agevolazioni singolarmente accordate; -----
 - d) l'importo totale dei contributi determinati ed erogati con evidenziazione delle eventuali quote *de minimis*; -
 - e) l'elenco delle posizioni giudicate non ammissibili a contributo, indicando le motivazioni della non ammissibilità. -----
3. Relativamente ai contributi determinati ed erogati ai sensi degli articoli 3, 4, 8, 24 bis, 24 quater e 25 della

Legge 6 nonché di quelli ai sensi della Legge 35, la Società trasmette semestralmente alle strutture provinciali di riferimento, un elenco contenente i seguenti elementi:

- a) denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale, indirizzo; -----
- b) attività per la quale è richiesta l'agevolazione; -----
- c) data di presentazione della domanda di concessione dell'agevolazione; -----
- d) importo della spesa richiesta e della spesa ammessa; -----
- e) contributo;-----
- misura del contributo:-----
- importo in unica soluzione, specificando la quota *de minimis* concessa; -----
- eventuale numero rate di contributo, importo delle singole rate e decorrenza delle rate; -----
- f) dimensione dell'impresa;-----
- g) classificazione dell'iniziativa in base alle priorità indicate nei criteri e modalità per l'applicazione della legge 6; -----
- h) vincoli posti al soggetto beneficiario; -----
- i) data di determinazione o di diniego dell'agevolazione;
- j) motivi dell'eventuale diniego; -----
- k) esito delle comunicazioni e informazioni antimafia, ove necessario. -----

4. La struttura competente, sulla base dell'elenco di cui al comma 3, anche con unico provvedimento, concede o nega i contributi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15, commi 6, 7, 9 e 10 della Legge 6.” ----

13. L'art. 42 della Convenzione è sostituito con il seguente:

“ART. 42

Analisi e pareri

1. Per l'espressione delle analisi e dei pareri di cui all'art. 39 (trentanove) la Società osserva le disposizioni di legge, dei relativi criteri di attuazione, tempo per tempo vigenti, nonché di eventuali indirizzi organizzativi e/o direttive emanate dalla Provincia o dall'Apiae.-----

2. Per quanto non specificamente previsto dalla presente Sezione trovano applicazione, le disposizioni di cui all'art. 37 (trentasette), comma 4 della presente convenzione.-----

3. Le prestazioni del personale dipendente e di quello assimilato facente riferimento alla Società, per incarichi connessi al presente Capo nonché per gli incarichi di cui all'art. 3 (tre), comma 4, all'art. 9 (nove), comma 5 e all'art. 34 (trentaquattro), comma 5, danno titolo al riconoscimento alla stessa Società di un corrispettivo secondo le modalità previste dall'art. 33 (trentatre) della presente Convenzione.” -----

ART. 2

(Entrata in vigore)

1. Come previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. _____ di data _____ il presente atto aggiuntivo entra in vigore dall'1.1.2017 (uno gennaio duemiladiciassette), fatta salva la modifica

introdotta all'articolo 33 della convenzione riguardante la modalità di addebito delle spese di trasferta del personale che avrà efficacia dal 1 gennaio 2018 (uno gennaio duemiladiciotto).

ART. 3

(Regime fiscale e ripartizione oneri fiscali)

1. L'imposta di bollo relativa alla stipulazione del presente atto aggiuntivo è a carico della Società. -----

2. Agli effetti fiscali le Parti dichiarano:

a) che il presente atto aggiuntivo, in quanto avente per oggetto prestazioni soggette ad I.V.A., è da considerarsi soggetta all'imposta di registro solo in caso d'uso, ai sensi della normativa vigente; -----

b) che la Società ha segnalato alla Provincia la volontà della stessa di richiedere la registrazione volontaria del presente atto aggiuntivo, che viene quindi presentato alla Agenzia delle Entrate per l'assoggettamento volontario all'imposta di registro il cui ammontare si considera a carico della suddetta Società richiedente. ----

Letto, accettato e sottoscritto. -----

Società "TRENTINO SVILUPPO S.p.A."
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
- sig. Flavio Tosi -

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Dipartimento Sviluppo Economico e Lavoro
Il Dirigente Generale
- dott. Claudio Moser -

Dipartimento Cultura, Turismo, Promozione e Sport
Il Dirigente Generale
- dott. Sergio Bettotti -

Dipartimento della Conoscenza
Il Dirigente Generale
- dott.ssa Livia Ferrario -

Servizio Europa
Il Dirigente
- dott. Michele Michelini -

Ufficio Stampa
Il Responsabile dell'Ufficio Stampa
- dott. Giampaolo Pedrotti -

*TESTO COORDINATO DELLA CONVENZIONE N. RACC. 44507 DI DATA 14 MARZO 2017
CON L'ATTO AGGIUNTIVO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE G.P. N. 972/2017
E CON IL SECONDO ATTO AGGIUNTIVO*

CONVENZIONE

per la gestione degli interventi di contesto e strutturali in ambito economico, ai sensi degli artt. 20, 21, 24, 24 *bis*, 25, 33 e 34 della l.p. 13 dicembre 1999, n. 6 e dell'art. 25 della l.p. 2 agosto 2005, n. 14, degli artt. 5 e 6 della l.p. 11 giugno 2002, n. 8, dell'art. 17, comma 2, della l.p. 1 agosto 2002, n. 11, dell'art. 23 della l.p. 24 ottobre 2006, n. 7, dell'art. 10 della l.p. 31 maggio 2012, n. 10 e dell'articolo 21, comma 4, della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15. -----

Tra le Parti:

(1) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, con sede in Trento, piazza Dante n. 15, codice fiscale n. 00337460224, rappresentata da:

(omissis)

(2) Società "Trentino Sviluppo S.p.A.", con sede in Rovereto (TN), Via F. Zeni n. 8, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00123240228, rappresentata da:

(omissis)

- visto il comma 7 dell'art. 33 della l.p. n. 6/1999 che rinvia all'art. 10 della l.p. 16 agosto 1983, n. 26 come da ultimo modificato dall'art. 35 della l.p. 7 luglio 1997, n. 10;-----

- visti gli articoli di legge succitati;

- vista la convenzione n. racc. 44507 di data 14 marzo 2017;

- visto l'atto aggiuntivo alla convenzione n. racc. 44507 di data 14 marzo 2017 approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 972 di data 16 giugno 2017 e successivamente stipulato;

-visto il II atto aggiuntivo alla convenzione n. racc. 44507 di data 14 marzo 2017 approvato dalla Giunta provinciale e successivamente stipulato; -----

p r e m e s s o c h e

a) la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO sarà di seguito, per brevità, denominata "**Provincia**"; -----

b) l'"AGENZIA PROVINCIALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ

- ECONOMICHE” sarà di seguito, per brevità, denominata “**Apiae**”; -----
- c) la Società “TRENTINO SVILUPPO S.P.A.” sarà di seguito, per brevità, denominata “**Società**”;-----
- d) la l.p. 13 dicembre 1999, n. 6 e le successive modifiche saranno, per brevità, richiamate anche quale “**Legge 6**”;-----
- e) la l.p. 11 giugno 2002, n. 8 e le successive modifiche saranno, per brevità, richiamate anche quale “**Legge 8**”;-----
- f) la l.p. 15 novembre 1988, n. 35 e le successive modifiche saranno, per brevità, richiamate anche quale “**Legge 35**”; -----
- g) la l.p. 2 agosto 2005, n. 14 e le successive modifiche saranno, per brevità, richiamate anche quale “**Legge 14**”;-----
- h) la l.p. 1 agosto 2002, n. 11 e le successive modifiche saranno, per brevità, richiamate anche quale “**Legge 11**”;-----
- i) la l.p. 24 ottobre 2006, n. 7 e le successive modifiche saranno, per brevità, richiamate anche quale “**Legge 7**”; -----
- l) la l.p. 31 maggio 2012, n. 10 e le successive modifiche saranno, per brevità, richiamate anche quale “**Legge 10**”;-----
- m) per “**beni**” si intende il complesso delle attività materiali ed immateriali gestite aventi propria rilevanza economica e cioè immobili con i relativi impianti generali, aree, attrezzature, arredi, impianti a fune, impianti fissi e mobili, partecipazioni e diritti in genere compresi quelli di proprietà intellettuale;-----
- n) per “**attività**” si intendono le iniziative, i progetti e gli interventi attivati a valere sulle singole sezioni del Fondo nel rispetto delle regole specifiche e degli eventuali Indirizzi adottati dalla Provincia;-----
- o) per “**Fondo**” si intende il *Fondo per lo sviluppo dell’economia trentina di cui all’art.33 della Legge 6*;-----
- p) (*omissis*); -----
- q) (*omissis*); -----
- r) con note del Direttore Generale di data 13 novembre 2013 e 5 agosto 2014 alla Società è stata data indicazione di procedere alla gestione unica della cassa disponibile a valere sui diversi fondi gestiti;-----
- s) (*omissis*);-----

t) (*omissis*); -----

ciò premesso, è stipulata la seguente

CONVENZIONE

TITOLO I

ATTIVITÀ SVOLTE DALLA SOCIETÀ

IN NOME PROPRIO E PER CONTO DELLA PROVINCIA

ART. 1

Attività svolte

1. La Società gestisce le attività che la Provincia, in forza di legge o di specifico affidamento, le assegna secondo quanto previsto dallo Statuto societario. -----
2. In particolare, la Società ha per oggetto l'espletamento nei confronti della Provincia Autonoma di Trento di attività strumentali al sostegno, allo sviluppo ed alla promozione, in Italia ed all'estero, della attività economiche in Trentino, operando in attuazione delle direttive e dei programmi della Provincia Autonoma di Trento, in esecuzione delle disposizioni di legge provinciale ed in forza di specifiche convenzioni attuative. -----
3. La Società opera con fondi assegnati dalla Provincia Autonoma di Trento o utilizzando per mandato fondi della Provincia Autonoma di Trento, alle condizioni e regole stabilite nelle leggi, direttive e convenzioni attuative. -----
4. Gli interventi e le attività gestite e attuate dalla Società sono realizzati nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, assicurando il coordinamento e l'informativa con il sistema di controllo della Provincia autonoma di Trento in materia. -----
5. Se gli aiuti sono finanziati nell'ambito di fondi SIE o progetti europei, la Società fornisce il supporto e l'informativa richiesta dall'autorità di gestione della Provincia individuata dalla Giunta provinciale, anche operando secondo le procedure dalla stessa prescritte. -----

TITOLO II

FONDO UNICO, SEZIONI E SPECIFICHE ATTIVITÀ

ART. 2

Fondo per lo sviluppo dell'economia trentina

1. È costituito presso la Società il "Fondo per lo sviluppo dell'economia trentina" di cui all'art. 33 della Legge 6 articolato nelle seguenti Sezioni:
 - a) "***Interventi di sistema a supporto delle imprese trentine***" di cui agli artt. 25, 33, commi 1, lett. a) e 1 ter, e 34 della Legge 6, di seguito per brevità denominato "Sezione Sistema";-----

b) “Attività di marketing turistico-territoriale” di cui all’articolo 33 comma 1, lett. a) bis della Legge 6 di seguito per brevità denominato “Sezione Marketing”; -----

c) “Interventi di promozione e qualificazione delle attività economiche ed incentivi alle imprese”, di cui agli artt. 20, 21, 24 e 24 bis della Legge 6, 17 della Legge 11, 23 della Legge 7, 25 della Legge 14, 10 della Legge 10 e 21 comma 4 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15, di seguito per brevità denominato “Sezione Promozione, Qualificazione ed Incentivi”, con una Partizione specifica per gli organismi di ricerca relativa ai brevetti conferiti dagli stessi. -----

2. La Società è responsabile della corretta gestione del Fondo e dell'utilizzo delle risorse apportate allo stesso, nonché dell'attuazione delle attività e dell'adempimento delle procedure amministrative previste dalla presente convenzione, nel rispetto delle disposizioni delle leggi sopra richiamate, della presente convenzione, delle direttive fissate dalla Giunta provinciale nonché degli Indirizzi di cui al comma 2 dell’art. 33 della Legge 6, di seguito per brevità denominati “Indirizzi”. -----

3. La Società può provvedere alla gestione di una o più Sezioni del Fondo affidandola a società interamente partecipata con specifica procura. -----

ART. 3

Altre attività

1. La Società gestisce, ai sensi dell’art. 33, comma 3, lettera e bis) della Legge 6, all’interno della Sezione Sistema, i contributi determinati ed erogati in compensazione ai sensi degli artt. 3, 4 e 25 della Legge 6 nonché quelli determinati ed erogati ai sensi della Legge 35, affidati alla Società ai sensi dell’art. 33, comma 9 bis, della legge provinciale n. 3 del 2006, con meccanismi regolati dagli Indirizzi dettati dalla Giunta provinciale.-----

2. La Società gestisce, ai sensi dell’art. 33, comma 3, lettera e bis) della Legge 6, nell’ambito della Sezione Promozione, Qualificazione ed Incentivi, gli aiuti alla nuova imprenditorialità di cui agli artt. 8 (aiuti specifici per la nuova imprenditorialità) e 24 quater (aiuti alla nuova imprenditorialità femminile e giovanile) della Legge 6, affidati alla Società ai sensi dell’art. 33, comma 9 bis, della l.p. n. 3/2006, secondo i criteri e le modalità di applicazione della legge fissati dalla Giunta provinciale.-----

3. Apiae può avvalersi della Società per l'esame sotto il profilo tecnico- amministrativo, ai fini della concessione e dell'erogazione dei contributi, delle domande presentate ad Apiae stessa in procedura valutativa ed in procedura negoziale per le tipologie di intervento previste nella presente convenzione.-----

4. La Provincia può avvalersi della Società per la formulazione di pareri e stime tecnico economiche nell'ambito dei procedimenti di cessione aree produttive di cui all'art. 25 della Legge 6.-----

5. La Provincia potrà affidare alla Società la gestione di altre attività il cui finanziamento potrà confluire, in relazione alla natura delle stesse, nell'ambito delle Sezioni del Fondo individuate all'art. 2 (due). -----

TITOLO III

MODALITÀ DI GESTIONE DEL FONDO

CAPO I

Disposizioni generali relative al Fondo

ART. 4

Piano triennale

1. La Società provvede alla gestione del Fondo di cui all'art. 2 (due) sulla base di un Piano triennale degli interventi, articolato nelle Sezioni di cui all'art. 2 (due). Il Piano, ad eccezione della Sezione Sistema per la quale gli interventi sono individuati puntualmente con riferimento al triennio, è scorrevole ed è corredato da un quadro di dettaglio per la prima annualità nonché, se richiesto, anche per la seconda e terza annualità. La presentazione del Piano può avvenire anche in forma disgiunta delle singole Sezioni ed eventualmente dei rispettivi Ambiti e partizioni e sono proposte all'approvazione della Giunta provinciale dalla struttura competente.

2. Le singole Sezioni del Piano, o i singoli Ambiti, possono essere oggetto di aggiornamento ed approvazione anche nel corso dell'anno; gli apporti assegnati dalla Provincia al Fondo anno per anno e non utilizzati nell'annualità precedente costituiscono risorse da reimpiegare nel nuovo Piano o nei suoi aggiornamenti soggetti ad approvazione e rimangono finalizzati per il finanziamento delle attività del medesimo Piano.-----

3. La Società, sulla base di proprie valutazioni di massima e in accordo con impegni programmatici assunti dalla Giunta provinciale, sentite le strutture competenti per le rispettive Sezioni o Ambiti, formula la proposta di Piano ed i suoi eventuali aggiornamenti, anche per singole Sezioni, Ambiti, partizioni, tenendo conto delle risorse disponibili e nel rispetto delle eventuali specificità procedurali. Le valutazioni di massima considerano, in particolare, le informazioni disponibili circa gli elementi da analizzare ai sensi dell'articolo 6 (sei), comma 1, l'efficienza e la sostenibilità finanziaria degli interventi previsti, nonché, per la "Sezione Sistema" l'integrazione del sistema di strutture ed infrastrutture produttive offerte al territorio

dalla proprietà immobiliare pubblica.-----

4. La proposta di Piano, articolata per singole Sezioni ed eventualmente Ambiti e partizioni, da presentare alla Giunta provinciale di norma entro il 31.10 (trentuno ottobre) dell'anno precedente al triennio di riferimento indica, distinte per anno:

a) solo per la Sezione Sistema gli interventi ricompresi nei piani precedenti e rimasti da realizzare dei quali permanga la necessità o da completare, e il loro costo previsto, comprensivo di imposte ed oneri accessori. Il Piano dovrà altresì evidenziare anche le variazioni di asset che non comportano impegni finanziari; -----

b) le nuove attività da realizzare nel periodo di riferimento, gli obiettivi da raggiungere e il loro costo previsto, comprensivo di imposte ed oneri accessori; -----

c) una riserva di fondi per la Sezione Sistema non superiore al 20% (venti per cento) del costo complessivo delle singole Sezioni del Piano, per iniziative delle quali non sia possibile l'individuazione al momento della formazione del Piano, nonché per superi di spesa rispetto al costo presunto comprensivo di imposte ed oneri accessori; -----

d) una riserva di fondi, destinati di norma alle spese di gestione dei beni (ivi comprese le manutenzioni sia ordinarie che straordinarie), agli addebiti del costo del personale previsto dal seguente art. 33, alle spese per eventuali recupero crediti nonché agli oneri finanziari/bancari e alle commissioni spettanti alla Società. Gli importi considerati sono da intendersi comprensivi di imposte ed oneri accessori. Tale riserva comprende anche la spesa relativa all'eventuale versamento di I.V.A. all'Erario in virtù delle diverse normative fiscali applicabili. -----

e) un'eventuale quota di fondi destinati alla riduzione dei finanziamenti di terzi utilizzati per la realizzazione degli interventi del Fondo.-----

ART. 5

Utilizzo del "Fondo per lo sviluppo dell'economia trentina"

Per le attività e gli interventi previsti con il Piano di cui all'art. 4 (quattro) la Società utilizza il "Fondo per lo sviluppo dell'economia trentina" e ad esso addebita gli oneri di cui all'art. 4 (quattro) imputandoli alle singole Sezioni per le rispettive competenze.-----

ART. 6

Modalità di attuazione degli interventi previsti dal Piano

1. Una volta approvato il Piano e gli eventuali suoi aggiornamenti, la Società, con le modalità stabilite dagli Indirizzi svolge, ove necessario, un'analisi preventiva integrativa delle valutazioni di massima di cui all'art. 4 (quattro), comma 3, sulla base di un'istruttoria tecnico-

amministrativa che dimostri le ricadute complessive degli interventi previsti, compresi quelli di cui al comma 4, lettera c), dell'art. 4 (quattro), che siano stati nel frattempo individuati; nei casi previsti dagli artt. 33, comma 1, lettera a), e 34, comma 1, della Legge 6, svolge inoltre un'analisi che dimostri l'equilibrio economico-finanziario prospettico e la redditività di ciascun intervento sulla base di un'istruttoria tecnico-amministrativa. Qualora dette analisi risultino positive la Società, in subordine all'effettiva disponibilità di risorse finanziarie, realizza gli interventi senza necessità di ulteriori provvedimenti da parte della Provincia. -----

2. Ciascuna attività è realizzata nei limiti della spesa prevista indicata dalla Sezione di Piano come approvato dalla Giunta provinciale. Nel rispetto di tale limite:

a) per la Sezione Sistema, la spesa prevista per singolo intervento e per il fondo accessorio lett. d), è superabile fino ad un massimo del 30% (trenta per cento), utilizzando le somme disponibili nella riserva di fondi di cui all'art. 4 (quattro), comma 4, lett. c) o i risparmi conseguiti sugli interventi previsti ed eseguiti; -----

b) per la Sezione Marketing, la spesa prevista per singola macrovoce di cui all'art. 11 (undici) e per il fondo accessorio lett. d), è superabile fino ad un massimo del 30 % (trenta per cento), attingendo dalle minori spese effettuate sugli interventi complessivamente programmati; -----

c) per la Sezione Promozione, Qualificazione ed Incentivi, laddove necessario e possibile, la spesa prevista per singola macrovoce e per il fondo accessorio lett. d), è superabile fino ad un massimo del 30 % (trenta per cento), attingendo dalle minori spese effettuate sugli interventi complessivamente programmati. -----

3. La Società, nella gestione delle attività previste dalla presente convenzione, applica gli Indirizzi della Giunta provinciale di cui al comma 2 dell'art. 33 della Legge 6; detti Indirizzi potranno essere disposti dalla Giunta provinciale anche con delibere separate per la gestione dei beni e delle attività delle singole Sezioni del Fondo. -----

ART. 7

Richiesta specifici interventi

1. La Società segnala alla Provincia gli interventi presenti nel Piano approvato, per i quali le analisi di cui all'art. 6 (sei), comma 1, non offrono in sé elementi tecnico-amministrativi sufficienti per dare esito positivo; in relazione a tali esiti la Provincia si esprime valutando anche i benefici di interesse generale. -----

2. La Provincia, può richiedere la realizzazione di interventi, non ricompresi nel Piano e di carattere urgente o straordinario per le ricadute economiche e sociali; qualora detti interventi

superino la disponibilità del fondo di cui al comma 4, lett. c) dell'art. 4 (quattro) è disposto anche l'aggiornamento del Piano. -----

3. In ogni caso, qualora la Provincia richieda gli interventi secondo le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, la Società provvederà a realizzarli con le modalità ritenute più opportune per una diligente gestione del fondo, ai sensi di Legge. -----

4. Nello svolgimento delle attività disciplinate dalla presente convenzione la Provincia può dare indicazioni strategiche, programmatiche ed anche operative alle quali la Società si impegna a conformarsi dandone evidenza nella relazione alle attività prevista dal comma 2, lettera a), dell'art. 36 (trentasei) della presente convenzione e, ove possibile, nei piani triennali.

CAPO II

Disposizioni specifiche Sezione Sistema

ART. 8

Ambiti specifici della Sezione Sistema

1. La Sezione Sistema è suddivisa in tre specifici ambiti:

a) produttivo con eventuale separata indicazione dei fondi FSC oppure dei fondi europei qualora specificatamente richiesto dalla Provincia; -----

b) turistico; -----

c) apprestamento aree produttive. -----

ART. 9

Criteria e modalità per la realizzazione delle attività e per la determinazione delle condizioni di disposizione dei beni e dei diritti acquisiti

1. La realizzazione delle attività e l'alienazione o la locazione, anche finanziaria, degli immobili, delle aree e degli impianti è disposta dalla Società nel rispetto degli Indirizzi e delle indicazioni della Giunta provinciale, nonché dei vincoli previsti dalla Legge 6 e dalla relativa disciplina attuativa. -----

2. La Società, con l'istruttoria tecnico-amministrativa, determina i contributi di cui agli artt. 3, 4 e 25 della Legge 6 e di cui alla Legge 35, così come affidati in base all'art. 33, comma 9 bis della l.p. n. 3/2006, identifica gli eventuali obblighi e vincoli da imporre contrattualmente all'acquirente o al locatario per la tutela dell'interesse pubblico ed eroga gli stessi secondo le modalità di corresponsione ritenute più idonee in relazione all'intervento effettuato, nel rispetto del principio di equivalenza finanziaria di cui all'art. 35, comma 1, lett. n) della Legge 6 .-----

3. La Società agevola le imprese insediate negli immobili di sua proprietà, o dei quali ha la

disponibilità, ai sensi dell'art. 33, comma 7 ter, della Legge 6.-----

4. Ove richiesta, la Società esprime un parere finanziario sugli schemi di atti di programmazione relativi all'apprestamento di aree produttive predisposti dalla Giunta provinciale per gli interventi di cui al presente Capo, formulando uno specifico piano finanziario; a questi fini la Sezione Sistema di cui all'art. 8 (otto), lettera c), del Piano relativa all'apprestamento/urbanizzazione di aree produttive è predisposta dalla Provincia.-----

5. La Provincia può affidare, ai sensi dell'art. 33, comma 1, lett. a ter), della Legge 6, alla Società parte delle procedure di assegnazione di aree produttive di sua proprietà, con le modalità di cui all'art. 25, comma 3 bis, della stessa Legge 6. In tale caso vengono applicate le regole stabilite nell'apposito Capo dei Criteri e Modalità di attuazione della Legge 6 concernente "Aree, immobili e infrastrutture per attività produttive". -----

ART. 10

Espropriazione per pubblica utilità

1. La Provincia darà corso direttamente alle eventuali attività di esproprio che si rendessero necessarie per realizzare le acquisizioni e gli apprestamenti delle aree di cui all'art. 8, comma 1, lettera c), tenendo conto delle relative norme provinciali in essere.-----

2. Successivamente le aree espropriate possono essere conferite dalla Provincia alla Società, al fine di consentire alla stessa di porre in essere le attività previste, o vendute direttamente dalla Provincia con le procedure di cui all'art. 33, comma 1 ter, della Legge 6.-----

CAPO III

Disposizioni specifiche Sezione Marketing

ART. 11

Attività di marketing turistico-territoriale

1. Nel rispetto delle Linee guida per la politica turistica della Provincia la Società svolge attività di marketing turistico-territoriale del Trentino che si sostanziano negli interventi che vengono definiti negli Indirizzi, attraverso l'individuazione di macrovoci.-----

2. La Società nell'ambito della realizzazione della Sezione Marketing del Piano triennale di cui all'art. 4 (quattro), promuove il coinvolgimento di altri soggetti, pubblici o privati, anche per un'eventuale partecipazione finanziaria alle iniziative. Le somme introitate a seguito della partecipazione finanziaria dovranno essere utilizzate dalla Società per finanziare l'attività promozionale svolta. -----

ART. 12

*Attività di supporto tecnico di carattere generale
in materia di marketing turistico territoriale*

1. La Società assicura in modo continuativo il supporto tecnico di carattere generale a favore della Provincia, in particolare:

- a) il servizio di comunicazione e di corrispondenza a fronte di richieste di operatori pubblici o privati;-----
- b) la fornitura di pareri tecnici e di valutazione di proposte che pervengono in materia di promozione turistica e territoriale, nonché di relazioni tecniche sulle attività svolte per conto della Provincia in Italia e all'estero, anche ai fini della elaborazione degli atti di programmazione; -----
- c) l'attivazione e la partecipazione a gruppi tecnici inerenti al settore.-----

ART. 13

Marchio territoriale del Trentino e marchio di qualità con indicazione di origine

- 1. La Società gestisce il marchio territoriale del Trentino e il marchio di qualità con indicazione di origine sulla base delle modalità definite dalla Giunta provinciale con apposito provvedimento. -----
- 2. Gli oneri relativi alle istruttorie tecnico-amministrative danno titolo all'addebito dei relativi costi con le modalità di cui all'art. 33 (trentatre).-----

ART. 14

Linee strategiche

1. La Sezione Marketing del Piano dovrà ricomprendere una specifica parte nella quale sono definite le linee strategiche da cui derivano gli obiettivi che la Società intende perseguire durante il periodo di validità del piano stesso, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera d) della "Legge 8" ed in coerenza con le Linee guida per la politica turistica provinciale nonché con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria della Provincia, anche sulla base di eventuali specifiche indicazioni della Provincia. -----

ART. 15

*Criteri e modalità per la predisposizione della Sezione Marketing del Piano
e modalità di realizzazione delle attività*

- 1. La Sezione Marketing del Piano è redatta previo confronto con la struttura provinciale competente in materia di turismo.-----
- 2. Qualora sia prevista l'assegnazione di risorse a destinazione vincolata la Società è tenuta a

rendicontarne specificamente la loro gestione. Nel caso in cui dette risorse si riferiscano a progetti pluriennali sono ammesse compensazioni tra minori spese di un anno e maggiori spese nell'anno successivo fermi restando eventuali vincoli fissati dalla Provincia.-----

3. Prima della presentazione alla Provincia della proposta della Sezione Marketing del Piano la Società acquisisce il parere delle Aziende per il turismo e dei Consorzi pro loco operanti negli ambiti territoriali ove non siano riconosciute le Apt, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 3, lettera a bis) della "Legge 8".-----

CAPO IV

Disposizioni specifiche Sezione Promozione, Qualificazione ed Incentivi

ART. 16

Ambiti specifici della Sezione Promozione, Qualificazione ed Incentivi

La Sezione Promozione, Qualificazione ed Incentivi è suddivisa nei seguenti Ambiti:

- a) Servizi;-----
- b) Brevetti; -----
- c) Professioni;-----
- d) Contributi;-----
- e) Film Commission.-----

ART. 17

Azioni in Ambito Servizi

1. La Società, allo scopo di attivare il tessuto produttivo locale, qualificare e mantenere sul territorio iniziative economiche imprenditoriali aventi sede e/o unità produttiva in provincia di Trento, attua le azioni, ai sensi degli artt. 20, 21 e 24 della Legge 6, 17 della Legge 11, 23 della Legge 7, raggruppate nel piano di cui all'art. 4 (quattro) in macrovoci.-----

ART. 18

Azioni in Ambito brevettuale

1. La Società, ai fini di cui all'art. 17 (diciassette), comma 1, gestirà in un'ottica di valorizzazione i brevetti ed i diritti di proprietà intellettuale conferitile dalla Provincia e dagli enti di ricerca presenti sul territorio trentino.-----

2. Ai fini di cui al comma 1, la Provincia comunica alla Società i beni e diritti conferiti, individuando eventuali vincoli o limiti di utilizzo e specifici ulteriori indicazioni per il loro impiego.-----

3. Sulla base di tale indicazione la Società, nel formulare la Sezione Promozione e

Qualificazione del Piano triennale di cui all'art. 4 (quattro), comma 1, inserirà in un apposito Ambito della Sezione, denominato "Ambito Brevetti", gli interventi che porrà in essere per la gestione dei Brevetti medesimi e dei diritti di proprietà intellettuale con i relativi oneri. -----

4. Il conferimento all'Ambito Brevetti della titolarità dei brevetti e dei diritti di proprietà intellettuale viene effettuato dalla Provincia con deliberazione della Giunta provinciale. -----

5. Nel caso l'utilizzo ai fini di cui al comma 1 non sia possibile la Società aliena la proprietà o il diritto di utilizzo del brevetto o di altra proprietà intellettuale nel rispetto di idonee procedure ad evidenza pubblica di cui all'art. 37 bis della l.p. 19 luglio 1990, n. 23. -----

6. I proventi derivanti dagli atti di disposizione dei brevetti e dei diritti sugli stessi sono utilizzati per l'acquisto di brevetti, tecnologie o diritti di utilizzo funzionali alla promozione di iniziative economiche da realizzare nel territorio provinciale e per il sostenimento dei costi delle attività funzionali alla gestione dell'Ambito Brevetti; i brevetti e i diritti conferiti a detto Ambito possono essere utilizzati anche per l'assunzione di partecipazioni funzionali al sostegno di iniziative economiche caratterizzate da innovazione tecnologica che siano di interesse per l'economia trentina: in tal caso la partecipazione confluirà nella Sezione di cui all'art. 2 (due), comma 1, lettera a). -----

7. La Società, ai fini di cui all'art. 17 (diciassette), comma 1, supporterà le imprese nella gestione dei brevetti e dei diritti di proprietà intellettuale nel rispetto delle normative provinciali e comunitarie sulla libera concorrenza.-----

ART. 19

Determinazione del valore del brevetto

1. Prima di assumere atti di disposizione del brevetto o del diritto di proprietà intellettuale la Società provvede a determinarne il prezzo di mercato attraverso apposita perizia di stima, effettuata per il tramite di esperti, che deve tener conto dei costi sopportati per la costituzione del diritto di esclusiva brevettuale.-----

2. Tale valore costituisce il valore minimo sulla base del quale intraprendere le iniziative previste nel Piano, sia nel caso di utilizzo del bene o del diritto ai fini della promozione di iniziative economiche da realizzare sul territorio provinciale, sia nel caso in cui, ove ciò non sia possibile, si provveda alla loro alienazione. -----

ART. 20

Specifiche Partizione per organismi di ricerca

1. Nell'Ambito Brevetti è prevista una specifica Partizione disciplinata dal presente articolo cui

accedono gli organismi di ricerca che, ai fini dell'adesione, provvedono a sottoscrivere apposita convenzione con la Società.-----

2. Per quanto non specificamente previsto dal presente articolo trovano applicazione, ove compatibili, gli altri articoli del Capo IV della presente convenzione.-----

3. La specifica Partizione per gli organismi di ricerca è gestita assicurando la rendicontazione separata rispetto all'Ambito Brevetti ed è regolata nel seguente modo:

a) eventuali saldi attivi (una volta coperte le spese sostenute per la valorizzazione del trovato) vengano distribuiti per almeno i primi cinque anni nella seguente misura: 70% (settanta per cento) all'organismo di ricerca che conferisce e da reinvestire nelle attività principali dell'organismo di ricerca stesso, fra cui anche l'impiego per la remunerazione dei ricercatori); 30% (trenta per cento) alla Partizione dell'Ambito Brevetti;-----

b) alla copertura degli eventuali disavanzi della singola gestione separata provvedono gli organismi di ricerca.-----

4. I diritti di proprietà intellettuale, conferiti in base ad un'autonoma preliminare valutazione dagli enti di ricerca titolari alla Partizione per gli organismi di ricerca dell'Ambito Brevetti, sono protetti e valorizzati commercialmente solo attraverso un comitato direttivo che funga da *board* di sistema. -----

Il comitato è:

a) composto da rappresentanti della Società, della Provincia e degli organismi di ricerca che vi aderiscono; -----

b) coadiuvato da un'unità organizzativa della Società, specificatamente dedicata, con professionalità e competenze indicate dal *board* stesso e preposto sia alla tutela e alla valorizzazione della proprietà intellettuale sia all'industrializzazione dei brevetti e dei trovati della ricerca sia al rafforzamento delle relazioni fra gli organismi di ricerca e le imprese;

c) legittimato, tramite gli atti organizzativi opportuni, dal Consiglio di amministrazione della Società per lo svolgimento delle funzioni assegnate;-----

d) messo in grado di controllare e partecipare a tutte le decisioni rilevanti.-----

ART. 21

Azioni in Ambito Professionisti

1. La Società utilizza gli apporti al Fondo relativi alla Sezione Promozione, Qualificazione ed Incentivi per l'erogazione dei contributi previsti dall'art. 10 della l.p. n. 10/2012 e relativi oneri di gestione ivi compresi quelli di cui al successivo comma 2 relativi all'istruttoria.-----

2. La Società determina ed eroga i contributi previa istruttoria tecnico-amministrativa. -----

ART. 22

Azioni in Ambito Contributi

1. Nell'Ambito Contributi vengono gestiti i contributi di cui all'art. 24 bis della Legge 6 e relativi oneri di gestione ivi compresi quelli di cui al successivo comma 3. relativi all'istruttoria.

2. Nello stesso Ambito vengono gestiti i contributi di cui agli artt. 8 e 24 quater della Legge 6, nel rispetto dei Criteri di applicazione approvati dalla Giunta provinciale, affidati alla Società ai sensi dell'art. 33, comma 9 bis, della l.p. n. 3/2006.-----

3. Le modalità di concessione dei singoli contributi, previa istruttoria tecnico-amministrativa, sono definite dalla Provincia e sono gestite mediante l'attivazione di specifici bandi emanati, di norma, con cadenza periodica ovvero tramite procedura a sportello secondo i criteri che la Giunta provinciale adotta ai sensi di legge.-----

ART. 22 bis

Azioni in Ambito Film Commission

1. Nell'Ambito Film Commission la Società gestisce il Fondo dedicato al settore cinematografico e audiovisivo previsto dall'art. 21, comma 4, della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15. -----

2. La Società, secondo modalità definite dalla Provincia, eroga i contributi la cui concessione viene effettuata dalla struttura competente per materia a seguito della valutazione effettuata dal Comitato Tecnico Scientifico della stessa Trentino Film Commission. -----

3. I criteri di ripartizione e le modalità di gestione delle risorse finanziarie del fondo, che comprendono anche le spese di funzionamento, vengono definite tramite degli appositi Criteri approvati dalla Giunta Provinciale. -----

4. Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali e in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo, la società assume il ruolo di responsabile esterno del trattamento dei dati personali. La società pertanto, sarà tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare tutte le norme relative all'applicazione della legge e le disposizioni stabilite in materia nelle deliberazioni adottate dalla Giunta provinciale. Il ruolo di responsabile esterno del trattamento verrà sancito, dopo la stipula della presente convenzione, con apposito

atto di nomina da parte della Provincia secondo le modalità previste dalla Giunta provinciale. --

CAPO V

Disposizioni generiche del Fondo

ART. 23

Amministrazione del Fondo

1. La Società si impegna a gestire diligentemente il Fondo di cui all'art. 2 (due), ed in particolare:

a) a depositare le eventuali disponibilità liquide presso uno o più Enti creditizi negoziando le migliori condizioni di mercato;-----

b) ad utilizzarlo nel rispetto delle disposizioni di legge e della presente convenzione, tenendo anche conto dell'esigenza di ottimizzazione della gestione della tesoreria;-----

c) a imputare dalle singole Sezioni del Fondo le somme necessarie all'atto del loro utilizzo;-----

d) a imputare alle singole Sezioni del Fondo le somme derivanti dalla sua gestione al momento del loro incasso;-----

e) a coltivare le azioni più opportune per il recupero dei crediti non incassati.-----

2. Per la gestione del Fondo di cui all'art. 2 (due), la Società tiene specifica contabilità mediante istituzione e movimentazione di appositi sezionali per le rispettive Sezioni e, ove utile, anche per singoli Ambiti; detta modalità, ferma restando l'unicità del Fondo, potrà essere altresì attivata per singole attività in funzione delle esigenze amministrative o fiscali. -----

3. Alle singole Sezioni del Fondo potranno affluire anche apporti finanziari messi a disposizione direttamente o indirettamente dall'Unione Europea; in tal caso la rendicontazione delle attività finanziate con dette risorse avverrà con le regole imposte dall'Unione Europea, così come comunicate dalla Provincia, e sarà presentata presso le sedi competenti. -----

ART. 24

Modalità di gestione dei contributi

1. Le modalità di concessione dei singoli contributi la cui gestione è stata affidata alla Società sono definite dalla Provincia. -----

2. La Società opera nel rispetto delle procedure di cui agli artt. 14 e 14 bis della Legge 6, come previsto dall'art. 33, comma 2, della stessa e dalle eventuali altre modalità di attuazione del bando emanato in attuazione della delibera provinciale con procedura periodica o a sportello nel rispetto dei criteri che la Giunta provinciale adotta ai sensi di legge. -----

3. La Società determina ed eroga i contributi previa istruttoria tecnico amministrativa. -----
4. La Provincia, in caso di erogazione di contributi determinati in base ad istruttorie effettuate senza il rispetto delle indicazioni di legge e delle disposizioni adottate dalla Giunta provinciale, provvede ad assumere gli atti amministrativi di revoca della concessione del contributo medesimo e a richiedere alla Società la reintegrazione totale o parziale dell'importo alla rispettiva Sezione del Fondo per le somme così erogate. -----
5. La Società, per i contributi determinati ed erogati in compensazione finanziaria per le attività di cui al Titolo V senza l'utilizzo dei fondi della Sezione Incentivi, applica le modalità operative di cui all'art. 45 (quarantacinque). -----

ART. 25

Riservatezza, Trattamento dei dati, Trasparenza e Anticorruzione e prevenzione dei reati ex D.Lgs. n. 231/2001.

1. Nello svolgimento delle attività previste da questa convenzione, la Società si impegna per sé e per i collaboratori a mantenere riservata qualsiasi informazione confidenziale inerente alla reciproca attività, in particolare per quanto attiene invenzioni, progetti, prodotti di cui venga a conoscenza nello svolgimento dell'attività prevista da questa convenzione e a non comunicarla a terzi. -----
2. La Società in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste da questa convenzione, salvo quanto previsto dagli artt. 22 (ventidue) bis, comma 4, e 41 (quarantuno), comma 3, e da eventuali successive disposizioni attuative della presente convenzione, è autonomo titolare del trattamento dei dati ed è tenuta al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. -----
3. La Società, nell'espletamento delle proprie attività, ivi compresa l'attività istruttoria e di determinazione dei contributi provinciali previsti dalle diverse leggi, applica i principi in materia di procedimento amministrativo di cui alla l.p. 30 novembre 1992, n. 23 "Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'attività amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo" nonché quelli fissati con legge provinciale n. 4/2014 e ss.mm. -----
4. La Società, con la sottoscrizione della presente convenzione, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso, dalla data di entrata in vigore del divieto, contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia autonoma di Trento, che

abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti della medesima società, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di impiego. -----

5. La Società si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Trento e degli Enti pubblici strumentali della Provincia, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014 e richiamato dal vigente Piano di prevenzione della corruzione, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso. A tale fine, la Società dà atto che l'Amministrazione ha già trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso per una sua completa e piena conoscenza. La Società si impegna a trasmetterne copia dello stesso ai propri collaboratori. -----

6. L'Amministrazione si impegna, ai sensi dell'art. 19 del Codice di comportamento degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori adottato da Trentino Sviluppo S.p.A. secondo le indicazioni della Giunta provinciale, a non porre in essere alcun comportamento in violazione del medesimo o che induca in qualsiasi modo i destinatari a violarlo; si impegna inoltre al rispetto dei Protocolli di prevenzione implementati nel Modello di Organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs n. 231/2001, integrato ex Legge n. 190/2012 adottato dalla Società. A tale fine, l'Amministrazione dà atto che la Società ha già trasmesso copia del Codice e del Documento di sintesi del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs n. 231/2001 integrato ex Legge n. 190/2012 attualmente in vigore per una loro completa e piena conoscenza; le revisioni dei documenti, durante l'arco temporale di validità della presente convenzione, saranno disponibili nella Sezione "Società Trasparente" del sito internet istituzionale della Società. L'Amministrazione si impegna a trasmettere copia dei documenti ai propri collaboratori. -----

7. La violazione degli obblighi del codice di comportamento citato ai commi 5) e 6) del presente articolo costituisce causa di risoluzione della presente convenzione. L'Amministrazione o la Società, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto alla controparte il fatto, assegnandole un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione della convenzione, fatto salvo il risarcimento dei danni. -----

8. Al fine di garantire il rispetto del dovere di astensione per eventuale conflitto di interessi, le parti si impegnano a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare

conflitto di interesse con riferimento alle mansioni attinenti alle aree a rischio corruzione indicate all'art. 4, comma 2, del vigente Piano di prevenzione della corruzione della Provincia e dall'Analisi dei rischi ex D.Lgs n. 231/2001 integrata ex Legge n. 190/2012 dal proprio personale dipendente in esecuzione della presente convenzione.-----

ART. 26

Tracciabilità dei flussi finanziari, disposizioni relative ai pagamenti e obblighi in materia di legalità

1. La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm..-----

2. La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'eventuale inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.-----

3. La Società è tenuta ad effettuare le verifiche previste dall'art. 46 *bis* (*Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni*), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per i pagamenti di importo superiore a Euro 10.000,00 (diecimila/00).

4. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, la Società si impegna a segnalare tempestivamente alla Provincia Autonoma di Trento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.-----

5. La Società inserisce nei contratti stipulati con ogni soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione della presente convenzione la seguente clausola:

“Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subcontraente si impegna a riferire tempestivamente alla Provincia Autonoma di Trento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente”.

ART. 27

Modalità per la gestione di appalti di lavori, servizi e forniture e per l'effettuazione degli acquisti di immobili ed impianti

1. Nell'ambito delle attività svolte ai sensi della presente convenzione, per l'affidamento dei lavori necessari alla realizzazione degli immobili ed impianti generali, degli impianti a fune e

degli impianti fissi e alla loro manutenzione straordinaria, la Società, in considerazione della sua natura, applica la normativa provinciale in materia di appalti di lavori e il relativo regolamento di attuazione, compatibilmente con la sua struttura organizzativa interna.-----

2. La Società provvede al collaudo tecnico-amministrativo delle opere realizzate applicando idonee modalità.-----

3. L'acquisto di beni, così come definiti nelle premesse alla convenzione, di importo superiore a Euro 30.000,00 (trentamila/00) è effettuato dalla Società nel rispetto della disciplina vigente in materia di attività contrattuale alla quale è soggetta la Provincia, sulla base di una perizia asseverata redatta da un tecnico abilitato, tenendo conto delle indicazioni contenute nel parere reso dal Dipartimento Affari istituzionali e legislativi di data 11 novembre 2013, prot. n. D318/13/613400 -1.1.1.

4. Nell'ambito delle attività svolte ai sensi della presente convenzione per l'acquisizione di beni e servizi la Società applica, in quanto compatibile, la disciplina vigente in materia di attività contrattuale alla quale è soggetta la Provincia.-----

5. La Società può avvalersi, per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, delle società interamente partecipate, direttamente o indirettamente, dalla Provincia o dalla stessa Società; in tal caso il rispetto delle disposizioni del presente articolo s'intende a carico di dette società.-----

6. La Società si impegna ad applicare le direttive emesse dalla Provincia nei confronti delle società controllate dalla stessa anche alla gestione dei Fondi disciplinati dalla presente convenzione.-----

ART. 28

Dotazione mobiliare ed immobiliare della Società

1. Per garantire un adeguato svolgimento delle attività della Società la Provincia, ove ritenuto opportuno o necessario, mette a disposizione della medesima i locali che verranno individuati d'intesa come necessari, dotati di arredi ed attrezzatura di ufficio, sulla base di un distinto atto di concessione a titolo gratuito.-----

CAPO VI

Gestione Finanziaria del Fondo

ART. 29

Modalità di alimentazione del Fondo

1. Il Fondo di cui all'articolo 1 (uno) è alimentato nelle sue singole sezioni o ambiti:
 - a) dagli apporti di risorse effettuati dalla Provincia; -----
 - b) dalle somme derivanti dalla cessione in proprietà nonché dalla concessione in locazione, anche finanziaria, dei beni acquisiti e dei frutti relativi; -----
 - c) dagli interessi, al netto delle ritenute obbligatorie, derivanti dalla gestione della liquidità pertinente al Fondo; -----
 - d) dal recupero di contributi erogati ed eventualmente revocati, dalle eventuali penali corrisposte dagli acquirenti o affittuari degli immobili e degli impianti;
 - e) dai finanziamenti, anche infruttiferi, eventualmente assunti dalla Società ai sensi del comma 1 bis dell'art. 33 della Legge 6; -----
 - f) dalla cessione di attivi disposta secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 33, comma 1 bis, della Legge 6; -----
 - g) da apporti di soggetti terzi per la realizzazione delle attività previste dal Fondo;
 - h) da eventuali ulteriori rimborsi al Fondo a qualsiasi titolo; -----
 - i) da eventuali entrate connesse ad attività specifiche svolte dalla Società a carico del Fondo; ---
 - l) dalle cessioni e dai conferimenti al Fondo di cui all'articolo 33, comma 1, lettere b e b bis) della Legge 6 e all'articolo 25 della Legge 14. -----
2. Le risorse di cui al precedente comma, qualora non utilizzate nell'esercizio di riferimento, costituiscono fonti di finanziamento per gli esercizi successivi, da utilizzarsi a favore delle sezioni o ambiti per le quali sono state originariamente assegnate o introitate.-----

ART. 30

Erogazione delle assegnazioni di risorse in conto capitale per l'alimentazione del Fondo

1. Le assegnazioni di risorse in conto capitale sono versate dalla Provincia alla Società, nei limiti dello stanziamento di bilancio e sulla base della presentazione di fabbisogni periodici di cassa compatibilmente con la disponibilità di cassa delle strutture provinciali competenti. -----
2. I versamenti delle risorse di cui al precedente comma 1, sono disposti a favore di un apposito sottoconto di Tesoreria intestato a "Provincia Autonoma di Trento – Legge 6, artt. 33-34," specificando per quale sezione del fondo le risorse vengono rese disponibili. -----
3. In sede di utilizzo delle risorse, la Società addebita specifici conti correnti di corrispondenza per singole Sezioni, intestati a "Trentino Sviluppo S.p.A. – Legge 6, artt. 33-34" integrati con il nome delle singole Sezioni. -----
4. La Provincia dà mandato al proprio Tesoriere di accreditare ai conti corrente di

corrispondenza di cui al precedente comma, somme corrispondenti all'ammontare dei pagamenti effettuati dalla Società a carico dei conti stessi, addebitando il sottoconto di Tesoreria di cui al comma 2, con le modalità e le valute previste dalla convenzione di Tesoreria. -----

5. I pagamenti di cui al comma 3, non possono essere disposti a favore della Società, salvo per le commissioni alla stessa spettanti per la gestione del Fondo e per i costi relativi all'art. 33 (trentatre), comma 1: per dette voci la Società emetterà fattura nei confronti della Provincia. -----

6. In caso di gestione di fondi europei o assimilati che implicino la tenuta di contabilità separate la Società attiverà specifici conti correnti di corrispondenza. -----

ART. 31

Gestione unitaria della liquidità

1. La liquidità a disposizione della Società è gestita in una logica unitaria. Le risorse di cassa sono destinate alle finalità di cui all'art. 33, comma 1, della Legge 6 e non sono vincolate a stanziamenti e/o scopi specifici né accantonate in previsione di futuri pagamenti, se non per dar corso, secondo l'ordinaria diligenza, a quelli contrattualmente già disposti e obbligatori ai sensi di specifiche disposizioni legislative e amministrative. -----

Gli oneri finanziari ed accessori conseguenti all'eventuale ricorso a fonti di finanziamento al fine di reperire liquidità da parte della Società sono addebitati alle singole Sezioni dei Fondi per la gestione dei quali l'indebitamento è stato utilizzato. La Società determina la ripartizione degli oneri finanziari mediante imputazione alle singole sezioni del fondo in funzione degli utilizzi. --

CAPO VII

Riconoscimento alla Società degli oneri di gestione

ART. 32

Commissioni per l'amministrazione del Fondo per lo sviluppo dell'economia trentina

1. Per lo svolgimento delle attività del Fondo vengono attribuite alla Società due commissioni annuali, da evidenziarsi nelle rispettive Sezioni del Piano:

I) una relativa alla gestione della Sezione Sistema;-----

II) una relativa alla gestione della Sezione Marketing.-----

2. Le commissioni sono stabilite in funzione dell'entità del patrimonio e dei fondi da gestire per la Sezione Sistema e in funzione delle attività per la Sezione Marketing e sono approvate con deliberazione della Giunta provinciale.-----

3. La Società preleva dalle rispettive Sezioni del Fondo, così come previsto dall'art. 30 comma

5, le commissioni per gli importi previsti nel Piano in due tranche. Il primo pagamento del 50% dell'importo avverrà non prima del 30.06 (trenta giugno) dell'anno a cui la commissione si riferisce mentre il saldo verrà eseguito non prima del 28.02 (ventotto febbraio) dell'anno successivo a quello di competenza economica.

4. Non sono imputabili al Fondo, in quanto rientranti fra le spese di amministrazione già coperte dalla commissione annuale, le spese per il personale dipendente ed assimilato adibito alla gestione amministrativa del Fondo come definita dall'art. 33 (trentatre), comma 4, della presente convenzione, i compensi per gli organi sociali, nonché le imposte non riferibili alla gestione dei beni del Fondo. -----

5. Le modalità di rimborso degli oneri di cui al presente articolo potranno essere modificate attraverso scambi di corrispondenza tra la Provincia e la società in relazione alla disciplina in materia di armonizzazione dei sistemi contabili. -----

ART. 33

Addebito dei costi del personale dipendente ed assimilato

1. Le prestazioni del personale dipendente e di quello assimilato facente riferimento alla Società, per incarichi connessi alla gestione del Fondo e all'espletamento delle attività di cui all'art. 3 (tre) danno titolo al riconoscimento alla stessa di un corrispettivo pari al costo orario di ogni singolo dipendente, ottenuto, in analogia con i criteri riconosciuti dall'Unione Europea, dividendo il costo aziendale annuo per 1.720 (millesettecentoventi). -----

Il costo orario riferito ad ogni singola unità lavorativa, così ottenuto, verrà moltiplicato per le ore effettivamente rendicontate sulle singole Sezioni o Ambiti del Fondo. -----

La Società ha inoltre diritto al rimborso delle spese di trasferta sostenute dallo stesso personale per la realizzazione delle attività pianificate. -----

La Società provvede quindi a fatturare i costi del personale e delle spese di trasferta, prelevando gli importi dalle rispettive Sezioni o Ambiti del Fondo così come previsto dall'art. 30, comma 5, con le seguenti modalità:

- corrispettivo in acconto calcolato in funzione del 50% del costo complessivo dell'esercizio precedente da liquidare non prima del 30.06 (trenta giugno) dell'esercizio di riferimento; -----

- corrispettivo a saldo calcolato in funzione delle ore rendicontate dal personale e delle spese sostenute nell'esercizio precedente, decurtando l'acconto già fatturato, da liquidare non prima del 28.02 (ventotto febbraio) dell'anno successivo a quello di competenza economica. -----

2. Gli oneri relativi ad esperti (qualora necessari) per le attività di gestione del Fondo, vengono

addebitati alle relative Sezioni, ed eventualmente agli Ambiti, del Fondo medesimo. -----

3. Gli oneri relativi ai precedenti commi 1 e 2 concernenti le attività di cui al Titolo IV Capo II, vengono addebitati direttamente all'Apiae o alla Provincia, per quanto di rispettiva competenza, previa emissione della relativa documentazione fiscale con la stessa periodicità.-----

4. Non sono addebitabili alla gestione del Fondo gli oneri relativi al personale dedicato alla gestione amministrativa degli stessi: in tale gestione amministrativa sono da intendersi ricompresi gli oneri relativi a dirigenti e direttori con ruoli apicali della Società e le funzioni di amministrazione, contabilità e segreteria a carattere generale.-----

ART. 34

Collaborazione con la Provincia e con altre strutture

1. Come previsto dalla Legge 6, qualora ritenuto opportuno, le Parti possono concordare la messa a disposizione di personale provinciale qualificato in materia, con modalità da definirsi ai sensi delle leggi vigenti in materia. -----

2. La Società può provvedere agli adempimenti di cui alla presente convenzione anche tramite le Società del Gruppo Provincia o il Centro Servizi Condivisi, come definito dalla l.p. n. 1/2005 e ss.mm. e/o altre disposizioni della Provincia. -----

3. La Società si avvarrà prioritariamente delle società del Gruppo Provincia e/o del Centro Servizi Condivisi in relazione alle specifiche esigenze.-----

4. Le prestazioni di cui al precedente comma daranno diritto al riconoscimento di un corrispettivo computato con le regole del precedente art. 33 (trentatre), comma 1, salvo diversa indicazione della Provincia.-----

5. La Provincia, tenuto conto delle Direttive impartite dalla Giunta provinciale, può promuovere specifiche intese con la Società nel caso si manifesti la necessità di un coinvolgimento della stessa in specifici progetti di interesse per il sistema provinciale e nei processi di riorganizzazione di cui all'art. 7 della l.p. n. 27/2010 (legge finanziaria provinciale 2011). -----

6. Su indicazione e secondo le modalità dettate dalla Provincia, la Società può mettere a disposizione il proprio personale in favore di altre società del Gruppo Provincia, del Centro Servizi Condivisi, della Provincia e dei suoi enti strumentali, oppure richiedere la messa a disposizione di personale da parte di altre società del Gruppo Provincia. I rapporti di cui al presente comma saranno, se previsto dalla Provincia, a titolo oneroso. -----

ART. 35

Disposizione relativa al personale

1. In attuazione dell'art. 6, comma 3, lettera "d", della Legge 8 restano fermi, se ed in quanto applicabili, gli obblighi ivi previsti; per i fini di cui all'art. 6, comma 3, lettera "c", della Legge 8 si rinvia ad un'intesa con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative. -----
2. Per i fini di cui all'art. 6, comma 3, lett. e), della Legge 8, la Società è tenuta ad informare preventivamente la Provincia nel caso in cui rilevi eventuali eccedenze di personale tra quello trasferito ai sensi della Legge 8 in conseguenza di processi di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale o per esigenze di riequilibrio di bilancio conseguenti all'andamento del mercato. -----
3. L'informazione di cui al comma 2 deve contenere l'indicazione dell'ambito organizzativo in cui si è manifestata l'eccedenza, le ragioni che determinano la situazione di eccedenza, i motivi tecnici e organizzativi per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a riassorbire le eccedenze all'interno della stessa Società, il numero, la collocazione, la categoria e le figure professionali eccedenti, i nominativi e la posizione professionale del personale normalmente impiegato, le eventuali proposte per risolvere la situazione di esubero e i relativi tempi di attuazione. -----

CAPO VIII

Rendiconto delle attività delle singole Sezioni

ART. 36

Rendiconto dell'attività svolta

1. Entro il giorno 28.02 (ventotto febbraio) di ogni anno, la Società trasmette alle strutture competenti per le singole Sezioni del Fondo il rendiconto della gestione del Fondo relativo all'anno precedente per quanto di competenza ai fini dell'approvazione da parte della Giunta provinciale. Il Rendiconto sarà a tal fine articolato in funzione delle singole Sezioni e, ove presenti, degli Ambiti. -----
2. Il rendiconto conterrà, in particolare ed in relazione alle specificità delle singole Sezioni e Ambiti dello stesso, i seguenti elementi:
 - a) relazione illustrativa dell'attività svolta in relazione agli obiettivi del piano a commento delle voci esposte con, ove possibile e per quanto compatibile, entro il termine di approvazione del bilancio di esercizio della Società, una rendicontazione economica dell'attività svolta nell'anno distinta per attività; -----
 - b) situazione degli apporti della Provincia; -----
 - c) riepilogo dei pagamenti effettuati per attività; -----
 - d) somme introitate per cessione o locazione di immobili, impianti, mobili, partecipazioni e

attivi in genere, per compartecipazioni totali o parziali ad attività svolte nonché per frutti di partecipazioni; -----

e) eventuali finanziamenti ed ulteriori rimborsi alle singole Sezioni del Fondo a qualsiasi titolo; -----

f) ammontare degli interessi accreditati e addebitati in seguito all'utilizzo di liquidità a titolo oneroso, operando nell'ambito del criterio della gestione unitaria della liquidità; -----

g) saldo delle disponibilità e degli impieghi al 31.12 (trentuno dicembre); -----

h) situazione delle eventuali partite in sofferenza e perdite derivanti da procedure concorsuali; -----

i) indicazione dell'importo dei contributi concessi ed erogati ai singoli richiedenti; -----

l) indicazione delle eventuali domande non ammesse a contributo, con relativa motivazione; ----

m) indicazione delle revoche effettuate con relativa motivazione. -----

3. La Società, con esclusione delle spese del personale e della commissione, dichiara che i pagamenti effettuati sono afferenti alle attività ricomprese nel Piano triennale (per ciascuna sezione o ambito) e sono stati regolarmente autorizzati dal soggetto responsabile interno (dirigente, direttore o altro) competente nella materia specifica trattata. -----

4. La Società si impegna comunque a fornire ogni elemento informativo previsto dalla normativa in materia di armonizzazione dei sistemi contabili o comunque preventivamente richiesto dalla Provincia, anche per singole Sezioni o operazioni secondo le indicazioni che la stessa riterrà di dare o per attività anche ai fini del comma 1 bis dell'art. 36 bis della Legge 6. -----

TITOLO IV

ATTIVITÀ ISTRUTTORIA

CAPO I

Istruttorie Tecnico-amministrative

ART. 37

Regolamentazione dell'attività istruttoria e verifiche relative

1. La Società si assume la responsabilità delle istruttorie relative agli interventi di cui alla presente convenzione e adotta idonee procedure periodiche di controllo inerenti la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà acquisite in fase istruttoria. La società inoltre adotta idonee procedure di controllo sul rispetto degli obblighi di legge nonché degli impegni contrattuali assunti dai soggetti istanti. -----

2. I controlli sul rispetto degli obblighi di legge nonché degli impegni contrattuali sono effettuati dalla Società sulla base di una dichiarazione dei soggetti interessati; detti controlli verranno svolti periodicamente, se necessario anche in azienda, a campione, in analogia con i criteri assunti dalla Provincia per detta attività; la dimensione del campione verrà determinata dalla Società sentita preventivamente la Provincia.-----

3. La Società non è ritenuta responsabile del mancato rispetto degli impegni ed obblighi assunti contrattualmente dai soggetti beneficiari e accertati dalla Società stessa o dalla Provincia dopo il pagamento del contributo salvo eventuali obblighi di controllo e vigilanza espressamente attribuiti alla Società. -----

4. La Società può richiedere, ove utile o necessario, pareri alle strutture provinciali competenti ed avvalersi di esperti indipendenti rispetto all'impresa richiedente l'agevolazione ed in possesso di idonei titoli di qualificazione professionale e di provata esperienza. -----

ART. 38

Comunicazione in merito all'attività istruttoria

1. La Società, contestualmente all'invio del rendiconto concernente l'attività svolta sul Fondo, trasmette alle diverse strutture competenti della Provincia il documento di sintesi dell'attività istruttoria di cui alla presente Convenzione svolta nell'anno precedente. -----

2. Tale documento contiene, fra l'altro, i seguenti elementi:

a) l'elenco delle istruttorie eseguite e dei relativi vincoli ed obblighi applicati suddivise tra le varie Sezioni della presente convenzione; -----

b) l'importo totale dei beni ceduti e locati; -----

c) la misura delle agevolazioni singolarmente accordate;-----

d) l'importo totale dei contributi determinati ed erogati con evidenziazione delle eventuali quote *de minimis*; -----

e) l'elenco delle posizioni giudicate non ammissibili a contributo, indicando le motivazioni della non ammissibilità. -----

3. Relativamente ai contributi determinati ed erogati ai sensi degli articoli 3, 4, 8, 24 bis, 24 quater e 25 della Legge 6 nonché di quelli ai sensi della Legge 35, la Società trasmette semestralmente alle strutture provinciali di riferimento, un elenco contenente i seguenti elementi:

a) denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale, indirizzo; -----

b) attività per la quale è richiesta l'agevolazione;-----

- c) data di presentazione della domanda di concessione dell'agevolazione;-----
 - d) importo della spesa richiesta e della spesa ammessa; -----
 - e) contributo; -----
 - misura del contributo: -----
 - importo in unica soluzione, specificando la quota *de minimis* concessa; -----
 - eventuale numero rate di contributo, importo delle singole rate e decorrenza delle rate;-----
 - f) dimensione dell'impresa; -----
 - g) classificazione dell'iniziativa in base alle priorità indicate nei criteri e modalità per l'applicazione della legge 6; -----
 - h) vincoli posti al soggetto beneficiario; -----
 - i) data di determinazione o di diniego dell'agevolazione;
 - j) motivi dell'eventuale diniego; -----
 - k) esito delle comunicazioni e informazioni antimafia, ove necessario. -----
4. La struttura competente, sulla base dell'elenco di cui al comma 3, anche con unico provvedimento, concede o nega i contributi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15, commi 6, 7, 9 e 10 della Legge 6. -----

CAPO II

Istruttorie tecnico-amministrative e pareri per APIAE e per la Provincia

ART. 39

Ambiti dell'attività istruttoria

1. Apiae si avvale della Società per l'esame sotto il profilo tecnico-amministrativo, ai fini della concessione e dell'erogazione dei contributi, delle domande presentate ad Apiae stessa in procedura valutativa ed in procedura negoziale per le seguenti tipologie di intervento e nei limiti espressamente indicati:

- a) aiuti per la promozione della ricerca e sviluppo previsti dall'art. 5 della Legge 6 limitatamente alle valutazioni inerenti alla validità e all'idoneità dell'iniziativa sotto il profilo economico-finanziario, alla sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità delle iniziative ed alla congruità tecnico-amministrativa della spesa di cui all'art. 14, comma 1, della Legge 6; -----
- b) investimenti fissi previsti dagli artt. 3 e 4 della Legge 6 limitatamente alle valutazioni inerenti alla validità e all'idoneità dell'iniziativa sotto il profilo economico-finanziario, alla sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità delle iniziative ed alla congruità tecnico-amministrativa della spesa di cui all'art. 14, comma 1, della Legge 6;-----

c) investimenti previsti dalla Legge 35 limitatamente alle valutazioni inerenti alla validità e all' idoneità dell' iniziativa sotto il profilo economico-finanziario, alla sussistenza dei requisiti per l' ammissibilità delle iniziative ed alla congruità tecnico-amministrativa della spesa ai sensi dell' art. 6 bis della medesima Legge 35. -----

2. Le valutazioni previste al comma 1 si concretizzano nell' espressione di analisi o pareri formulati dalla Società, in funzione delle specifiche richieste di Apiae e secondo gli schemi tipo concordati tra Apiae e la Società stessa per l' ammissibilità a contributo, sia ai fini della concessione che della successiva erogazione. -----

ART. 40

Modalità di svolgimento del servizio

1. Ai fini delle esigenze organizzative relative al servizio da svolgere Apiae fornisce alla Società, di norma entro il 31.12 (trentuno dicembre) di ogni anno, una previsione di massima del numero di istruttorie tecnico-amministrative, suddivise per ambiti, che nel corso dell' anno successivo prevede di affidare alla stessa. -----

2. In relazione alla previsione di massima formulata la Società fornisce ad Apiae una stima previsionale del costo per l' espressione delle analisi e dei pareri formulata sulla base delle disposizioni di cui al precedente art. 33 (trentatre).-----

3. Apiae provvede ad inoltrare alla Società le richieste di espressione delle analisi e dei pareri previsti dal presente Capo inviando la documentazione necessaria.-----

4. Fatte salve eventuali richieste di documentazione integrativa e/o chiarimenti, la Società trasmette ad Apiae le analisi ed i pareri richiesti e la documentazione di supporto agli stessi, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2, nel caso di analisi e pareri ai fini della concessione dell' agevolazione, ed entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della citata richiesta, nel caso di analisi e pareri ai fini dell' erogazione dei contributi, salvo diverso termine comunicato da Apiae. -----

5. Al fine della riduzione dei tempi di corrispondenza le comunicazioni di cui ai commi precedenti sono effettuate tramite posta elettronica certificata, fatta salva in ogni caso la consegna di documentazione in originale e/o della documentazione integrativa acquisita dalla Società.-----

ART. 41

Gestione informatizzata, accesso agli atti e trattamento dati

1. La gestione delle pratiche sarà espletata avvalendosi della medesima piattaforma informatica

utilizzata da Apiae. -----

2. La competenza in merito ad eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 32 della l.p. 30 novembre 1992, n. 23 e della l.p. n. 4/2014 è di Apiae.

3. Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm. e in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dall'art. 39 (trentanove) di questa convenzione, la società assume il ruolo di responsabile esterno del trattamento dei dati personali. La società pertanto, sarà tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare tutte le norme relative all'applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 e le disposizioni stabilite in materia nelle deliberazioni adottate dalla Giunta provinciale. Il ruolo di responsabile esterno del trattamento verrà sancito, dopo la stipula della presente convenzione, con apposito atto di nomina da parte della Provincia secondo le modalità previste dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1081 di data 7 giugno 2013. -----

ART. 42

Analisi e pareri

1. Per l'espressione delle analisi e dei pareri di cui all'art. 39 (trentanove) la Società osserva le disposizioni di legge, dei relativi criteri di attuazione, tempo per tempo vigenti, nonché di eventuali indirizzi organizzativi e/o direttive emanate dalla Provincia o dall'Apiae. -----

2. Per quanto non specificamente previsto dalla presente Sezione trovano applicazione, le disposizioni di cui all'art. 37 (trentasette), comma 4 della presente convenzione. -----

3. Le prestazioni del personale dipendente e di quello assimilato facente riferimento alla Società, per incarichi connessi al presente Capo nonché per gli incarichi di cui all'art. 3 (tre), comma 4, all'art. 9 (nove), comma 5 e all'art. 34 (trentaquattro), comma 5, danno titolo al riconoscimento alla stessa Società di un corrispettivo secondo le modalità previste dall'art. 33 (trentatre) della presente Convenzione. -----

TITOLO V

GESTIONE PROPRIA E FINANZIAMENTI ALLA SOCIETÀ

ART. 43

Attività in essere ai sensi dell'art. 10 della l.p. 16 agosto 1983, n. 26 e s.m.

e del comma 7 dell'art. 33 della Legge 6

1. Le attività svolte dalla Società in adempimento delle previsioni contenute nelle convenzioni

di cui al successivo art. 48, comma 3), lettere da g) a s), per effetto dell'applicazione dell'art. 10 della l.p. 16 agosto 1983, n. 26 e ss.mm. e del comma 7) dell'art. 33 della Legge 6 sono disciplinate dalla presente Sezione. -----

ART. 44

Disciplina applicabile

1. La gestione dei beni iscritti nell'attivo del bilancio della Società, ivi inclusi quelli acquisiti ai sensi delle convenzioni di cui al precedente articolo, è disposta dalla stessa nel rispetto degli Indirizzi fissati dalla Giunta provinciale, nonché dei vincoli di legge, previa istruttoria tecnico amministrativa della Società medesima, entro 60 (sessanta) giorni dalla relativa richiesta presentata dai soggetti istanti.-----

ART 45

Norma di raccordo con l'art. 10 della l.p. n. 26/1983 e modalità di restituzione delle somme assegnate.

1. Per quanto concerne le somme già assegnate dalla Provincia alla Società in forza delle convenzioni di cui all'art. 43 (quarantatre), le Parti convengono che le suddette somme saranno regolate nel quadro della presente convenzione e quindi, in caso di totale o parziale alienazione degli immobili ed impianti realizzati o acquisiti dalla Società, le somme spettanti alla Provincia in relazione alla cessione dei beni realizzati o acquisiti con il sostegno finanziario della stessa ai sensi delle convenzioni di cui all'art. 43 (quarantatre), sono versate al Fondo Sezione Sistema al momento della loro acquisizione. -----

2. Dalle somme assegnate da restituire alla Provincia di cui al comma 1, la Società può dedurre a titolo di indennizzo, relativamente ai beni iscritti nell'attivo del bilancio della Società, ivi inclusi, ai sensi del comma 7) e del comma 8 *bis*), dell'art. 33 della Legge 6, quelli acquisiti per effetto delle convenzioni di cui all'art. 43 (quarantatre) e a quelli conferiti ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 295 di data 19 febbraio 2010:

a) l'importo relativo ai contributi eventualmente erogati ai sensi di legge così come affidati in base all'art. 33, comma 9 bis, della l.p. n. 3/2006;-----

b) la riduzione applicata sul valore di cessione delle aree produttive conseguente all'applicazione della cd "direttiva aree" (deliberazione Giunta provinciale n. 1343 del 2004 e ss.mm.);-----

c) i canoni per gli utilizzi gratuiti assentiti dalla Giunta provinciale in attuazione degli "Indirizzi" impartiti dalla Provincia;-----

d) le agevolazioni assegnate ai sensi del comma 7 ter dell'art. 33 della Legge 6, inerenti la riduzione, rispetto ai valori di mercato, del corrispettivo del contratto di locazione o di prestazione di servizi. -----

3. La società provvede a fornire annualmente, per le somme assegnate e le eventuali deduzioni di cui ai commi 1 e 2, un quadro aggiornato da inviare al Servizio Sistema Finanziario Pubblico provinciale e al Servizio Industria, Artigianato, Commercio e Cooperazione. -----

4. Le penali derivanti da violazioni dei contratti stipulati in forza delle convenzioni di cui all'art. 43 (quarantatre), sono versate al bilancio provinciale al momento della loro acquisizione mediante versamento al Fondo di cui all'art. 2 (due), comma 1, lettera a) della presente convenzione. -----

ART. 46

Finanziamenti soci e da terzi

1. La Provincia può conferire mandato alla Società di ricorrere al mercato per il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti del Fondo ai sensi dell'art. 33, commi 1 bis e 8 ter della Legge 6 per i quali la vita utile dovrà essere superiore al piano di ammortamento delle operazioni di finanziamento. -----

2. In tal caso la Società destinerà i canoni di locazione ed i proventi disponibili relativi ai beni gestiti nell'ambito del Fondo a rimborso dei finanziamenti assunti, qualora la Provincia non metta a disposizione della Società somme per detti rimborsi, tenendo separata contabilità per le singole Sezioni e Ambiti di cui all'art. 2 (due). -----

3. Eventuali maggiori oneri derivanti dalle operazioni finanziarie di cui al comma 1) e mancati introiti da locazione di cui al comma 2, dovranno essere oggetto di proposta di modifica del Piano approvato ai sensi dell'art. 33, comma 8 ter, della Legge 6 individuando le risorse rese disponibili a seguito di revisione del piano stesso. -----

4. La Provincia può concedere alla Società finanziamenti soci, alle condizioni previste nelle rispettive leggi e delibere, da utilizzare nell'ambito della presente convenzione. -----

TITOLO VI

DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE

ART. 47

Durata della convenzione e restituzione del Fondo di cui all'art. 2 e delle somme di cui all'art. 45

1. La presente convenzione ha durata fino al 31.12.2020 (trentuno dicembre duemilaventi),

salvo il recesso di una delle Parti da comunicarsi alla controparte con preavviso di almeno 6 (sei) mesi a mezzo lettera raccomandata A/R.-----

2. A partire dalla data di scadenza come sopra determinata la Società provvede:

a) a versare alla Provincia le somme giacenti nonché i rientri futuri, al momento del loro incasso; dette somme saranno versate al netto delle spese, commissioni e tasse addebitabili ai fondi in base alle Leggi 6 e 14 e alla presente convenzione, nonché delle spese che la Società dovrà sostenere per l'attuazione della lettera b), comma 2), del presente articolo;-----

b) a cedere gratuitamente alla Provincia i beni acquisiti con il Fondo in attesa di destinazione o disponibili per finita locazione obbligandosi sin d'ora, nel rispetto delle normative in essere a quella data, a stipulare i relativi atti;-----

c) analogamente la Società si dovrà comportare per gli altri beni acquisiti con il Fondo, relativamente ai quali sia vigente un obbligo contrattuale, al momento del loro svincolo; -----

d) rimane inteso che, qualora a tale data permanessero in essere passività accese per alimentare il Fondo, le stesse verranno trasferite alla Provincia stessa;-----

e) a restituire alla Provincia *l'importo residuo, alla data di cessazione della convenzione, dei finanziamenti di cui all'art. 10 della l.p. n. 26/1983 promuovendo a tal fine, ove necessario, la cessione di tutti o parte dei beni acquisiti con gli stessi; in caso di difficoltà nelle cessioni la Società potrà compensare eventuali crediti in essere a quella data nei confronti della Provincia o, in alternativa, differire la restituzione dei fondi fino all'avvenuta cessione dei beni nella consistenza necessaria per restituire i finanziamenti residui.*-----

3. La Società si impegna inoltre a restituire alla Provincia i fondi disponibili alla data di scadenza della presente convenzione relativamente a tutte le attività gestite sul Fondo ai sensi della presente Convenzione. -----

ART. 48

(Entrata in vigore e convenzioni pregresse)

1. Come previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2391 di data 20 dicembre 2016 la presente convenzione entra in vigore dall'1.1.2017 (uno gennaio duemiladiciassette), data dalla quale si considera cessata in quanto superata l'efficacia della convenzione n. di racc. 42608 di data 4 ottobre 2013, della convenzione n. di racc. 43187 di data 25 settembre 2014 e della convenzione n. di racc. 41491 di data 11 aprile 2012 le cui previsioni sono state espressamente trasfuse nella presente convenzione al fine di evitare interruzioni nell'efficacia amministrativa delle relative gestioni. Per l'entrata in vigore delle modifiche intervenute con il I

e II atto aggiuntivo alla presente convenzione, si veda quanto stabilito negli stessi atti e nelle deliberazioni della Giunta provinciale che ne hanno approvato il testo.

2. Vengono inoltre sostituite dalle previsioni della presente Convenzione, per quanto compatibili, anche le previsioni dei seguenti atti:

I convenzione PAT/TS/MD per budget del 29 luglio 2009;-----

II convenzione nr. 42522 del 5 agosto 2013 - Interventi straordinari per la qualificazione e l'innovazione delle professioni. -----

3. Fino alla chiusura delle operazioni connesse al periodo di programmazione 2007 – 2013, continuano a trovare applicazione le previsioni della convenzione nr. 39060 del 27 ottobre 2009 Fondi Fesr (Seed Money) e della convenzione nr. 39560 del 14 aprile 2010 – utilizzo fondi FAS per la ristrutturazione immobile “ex Manifattura” e per il “Progetto Baite” e successive modifiche. A tali fini la Provincia, se ed in quanto necessario, darà specifiche indicazioni operative alla Società per lo svolgimento delle relative attività e per il sostenimento dei relativi oneri ai sensi dell’art. 33 (trentatre) della presente Convenzione. -----

4. I Rendiconti conseguenti alle attività inerenti le convenzioni di cui ai precedenti comma 2 e 3 saranno inviati alle strutture provinciali di riferimento. -----

5. Rimane salva la previsione della convenzione n. di racc. 32649 di data 4 dicembre 2003 di cessazione dell’efficacia delle seguenti convenzioni a far data dalla stipulazione della stessa:

a) convenzione n. di racc. 22273 di data 17 dicembre 1996; -----

b) primo atto aggiuntivo n. di racc. 27377 di data 5 gennaio 2000; -----

c) secondo atto aggiuntivo n. di racc. 29324 di data 22 marzo 2001; -----

d) terzo atto aggiuntivo n. di racc. 30832 di data 25 giugno 2002; -----

e) convenzione n. di racc. 28019 di data 22 maggio 2000; -----

f) convenzione n. di racc. 28020 di data 22 maggio 2000; -----

g) convenzione n. di rep. 13050 di data 12 dicembre 1988; -----

h) convenzione n. di rep. 13165 di data 29 marzo 1989; -----

i) convenzione n. di rep. 13166 di data 29 marzo 1989; -----

l) convenzione n. di rep. 13856 di data 17 luglio 1990; -----

m) convenzione n. di rep. 14385 di data 27 maggio 1991; -----

n) convenzione n. di rep. 14386 di data 27 maggio 1991; -----

o) convenzione n. di rep. 14417 di data 5 giugno 1991; -----

p) convenzione n. di rep. 14833 di data 16 dicembre 1991; -----

q) convenzione n. di racc. 17680 di data 1 febbraio 1994; -----
r) atto aggiuntivo n. di racc. 22272 di data 17 dicembre 1996; -----
s) atto aggiuntivo (all'atto aggiuntivo n. di racc. 22272) n. di racc. 27376 di data 5 gennaio 2000. -----

6 Dal giorno 1.12.2003 (uno dicembre duemilatre) non sono più addebitabili ai fondi di cui alle Sezioni II e V della presente convenzione gli oneri relativi alle convenzioni del 17 dicembre 1996 e del 16 ottobre 1997, relativamente ai quali l'Assessore competente, a ciò delegato con delibera della Giunta provinciale n. 13305 di data 18 ottobre 1996, aveva espresso il proprio benestare con note di data 17 dicembre 1996 e 27 agosto 1997, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 (undici), comma 4), della convenzione n. di racc. 22273 di data 17 dicembre 1996.

ART. 49

(Regime fiscale e ripartizione oneri fiscali)

(omissis)